SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 giugno 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria

Ministero degli affari esteri

Ministero della salute

Provincia di Trieste

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 147

Ministero della salute

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Schonegger Sibylle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(11A07252)*

DECRETO 12 maggio 2011.

Decreto di rettifica al decreto dirigenziale 31 marzo 2011, di riconoscimento del titolo di "Psicóloga" conseguito in Brasile dalla sig.ra Bresani Di Battista Blanca Sofia quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A07253)*

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anton Gicuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07254)*

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hirjau Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07255)*

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mateescu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07256)*

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Maianu Costel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07257)*

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Oprea Constantin Catalin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07258)*

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ghiurea Marius Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07259)*

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Amanci Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07260)*

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jurj Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07261)*

DECRETO 17 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuthottungakkaran Binu Sijo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07262)*

DECRETO 17 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Puthenparambil Pappachan Sonia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07263)*

DECRETO 17 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barban Aguero Katia Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07264)*

DECRETO 17 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Kalayil Joy Jibu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07265)*

DECRETO 17 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Varghese Dominic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07266)*

DECRETO 17 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Chethikkottukudyil Kunjumon Anoop, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07267)*

DECRETO 17 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Narikkattumattathil George Jijo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07268)*

DECRETO 17 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Sasidharan Sainad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07269)*

DECRETO 18 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Marcello Di Valentino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia. *(11A07270)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Joy Johnson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07271)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Joseph Josy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07272)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Kurian Sunny Sanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07273)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Joseph Thazheppillil Geo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07274)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Pichanattu George Jeenus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07275)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Sini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07276)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Jisha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07277)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joemon Sherly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07278)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Rajan Lijin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07279)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Naidin Mihaela Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07280)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ipate Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07281)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gurgui Minodora Lavinia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07282)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nestian Alina Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07283)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilioi Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A07284)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tafur Palacios Paola Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(11A07285)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fachinelo Malva Regina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(11A07286)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Savo Mireille, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(11A07287)*

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bonadio Nella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(11A07288)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 148

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 marzo 2011 al 23 marzo 2011 *(11A07772)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 marzo 2011 al 31 marzo 2011 *(11A07837)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Petra Dilli delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 luglio 1961, n. 1012; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; ; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il d.m. 26 marzo 2009, n. 37 comma I; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Petra Dilli;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento tedesca, dove l'italiano è studiato come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del d.l.vo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.l.vo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 7834 del 29 ottobre 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 5021 in data 5 aprile 2011 - acquisita al protocollo di questa Direzione generale con il n. 2998 del 2 maggio 2011 - con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento sostenuto dalla predetta prof. ssa Petra Dilli;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il Titolo di formazione professionale costituito dal diploma di laurea «Diplomirana Vzgojiteljica predšolskih otrok n. 79/2009» e da uno stage professionale conseguito in data 23 dicembre 2009 presso la facoltà di studi educativi dell'Università del litorale di Capodistria, posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Petra Dilli, nata a Trieste il 22 agosto 1983, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del d.l.vo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole dell'infanzia con insegnamento in lingua slovena.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A07632

DECRETO 18 maggio 2011.

Rettifica del decreto 28 gennaio 2011 concernente il riconoscimento alla prof.ssa Elisa Dissegna, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che attua la direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il proprio decreto del 28 gennaio 2011, prot. n. 565, con il quale il titolo di formazione professionale della prof.ssa Elisa Dissegna è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente di inglese nelle scuole di istruzione secondaria, per le classi di abilitazione o concorso 45/A e 46/A;

Rilevato che nell'indicare la data del conseguimento della laurea specialistica conseguita presso l'Università degli studi di Trento, si è incorsi in errore materiale;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto inviata dall'interessata;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. Il comma 1 del decreto direttoriale del 28 gennaio 2011, prot. n. 565, è rettificato nella parte relativa alla data del rilascio della laurea specialistica in lingue e letterature moderne euroamericane che deve essere:

conseguita il 19 marzo 2008 anziché

conseguita il 12 giugno 2008.

2. Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 28 gennaio 2011.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A07633

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 giugno 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINSTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle A) - sigarette - e *B)* – sigaretti - allegate al decreto direttoriale 3 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2011, alle tabelle *B)* – sigari - e *D)* – tabacco da fiuto o mastico -, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *C)* – altri tabacchi da fumo -, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella *E)* - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011;

Viste l'istanze con le quali la Diadema Spa, Maga Team Srl, la International Tobacco Agency Srl, la Continental Tobacco Italy Srl e la Manifatture Sigaro Toscano Spa hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *B)* – sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, alla tabella *B)* – sigaretti - allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, alla tabella *C)* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA B - SIGARI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ROMEO Y JULIETA JULIETA	da 5 pezzi	1.000,00	1.020,00	25,50

TABELLA B - SIGARETTI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
CAFE' CREME FINOS	da 10 pezzi	80,00	88,00	2,20
CAFE' CREME FINOS AROME	da 10 pezzi	80,00	88,00	2,20
CAFE' CREME FINOS AROME DUO	da 2 pezzi	16,00	86,00	0,43
CAFE' CREME FINOS DUO	da 2 pezzi	16,00	86,00	0,43
HOLLANDIA 20 MINI AROMA	da 20 pezzi	60,00	72,00	3,60
LA PAZ 20 WILDE MINIATURAS	da 20 pezzi	86,00	88,00	4,40
LA PAZ MINI WILDE SPECIALE 1	da 1 pezzo	16,00	88,00	0,22
SALSA FILTER BLACK CHERRY	da 10 pezzi	64,00	72,00	1,80
SALSA FILTER ORIGINAL	da 10 pezzi	64,00	72,00	1,80
SALSA FILTER VANILLA	da 10 pezzi	64,00	72,00	1,80
SILVERADO AMERICAN BLEND	da 20 pezzi	40,00	64,00	3,20

TABELLA C - ALTRI TABACCHI DA FUMO				
TABACCO TRINCIATO PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
COMUNE	da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
FORTE	da 40 grammi	105,00	110,00	4,40
ITALIA	da 40 grammi	120,00	125,00	5,00

TABELLA E -TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
RED BULL AMERICAN BLEND	da 25 grammi	132,00	130,00	3,25
RED BULL VIRGINIA	da 25 grammi	132,00	130,00	3,25

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 181

11A08026

DECRETO 10 giugno 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.346 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 13 aprile e 12 maggio 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016, di cui al decreto del 13 aprile 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 13 aprile 2011.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 giugno 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 13 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 13 aprile 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 13 aprile 2011, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 giugno 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 62 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 aprile 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A08027

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 aprile 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di pendimetalin, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier Activus EC 317 g/l di All.III.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 30 giugno 2003 che indica il 31 dicembre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva pendimetalin riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'Impresa titolare intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo ACTIVUS EC 317 g/l conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ACTIVUS EC, presentato dall'impresa Feinchemie Schwebda GmbH che ne ha concesso specifico accesso;

Viste, inoltre, le richieste presentate dalle Imprese titolari delle registrazioni stesse, al fine di ottenere modifiche d'impiego per i prodotti fitosanitari di cui trattasi e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 30 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva pendimetalin;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della valutazione del sopracitato fascicolo ACTIVUS EC 317 g/l, da parte degli Istituti scientifici convenzionati, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2013, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato agli atti definitivi richiesti dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin in allegato I, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, sulla base della valutazione del fascicolo ACTIVUS EC 317 g/l conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi gli adempimenti che saranno definiti a livello comunitario per la presentazione e la valutazione di informazioni supplementari necessarie per il rinnovo dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva pendimetalin.

Le imprese titolari delle autorizzazioni sono tenute a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresì tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **pendimetalin** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ACTIVUS EC 317 g/l di All. III fino al 31 dicembre 2013 ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	8646	Activus EC	31/01/1995	Agan Chemical Manufacturers Ltd	- estensione sulle colture: **carciofo,cavoli (cavolfiore,cavolo broccolo, cavolo cappuccino, cavolini di bruxelles) favino, finocchio, riso (solo in semina asciutta) pioppo ornamentali (anche in vivaio)** - eliminazione dell'impiego su **arachide;**
2.	12212	Penthium EC	30/06/2005	Agan Chemical Manufacturers Ltd	- estensione sulle colture: **carciofo,cavoli (cavolfiore,cavolo broccolo, cavolo cappuccino, cavolini di bruxelles) favino, finocchio, riso (solo in semina asciutta) pioppo ornamentali (anche in vivaio)** - eliminazione dell'impiego su **arachide;**

ACTIVUS EC

Composizione
Pendimetalin puro g 31,7 (330 g/l)
coadiuvanti, solventi q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare ;uori della portata dei bambini. :onservare lontano da alimenti o nangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In :aso d'ingestione consultare mmediatamente il medico e mostrargli il :ontenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo .
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele
I.R.C.A. Service SpA - 54040 Fornovo S. Giovanni (BG)
SCAM S.r.l. - 41010 S. Maria di Mugnano (MO)
PRO.PHY.M Sarl - 73130 Le Chambre (Francia)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – 20078 S.Colombano Al Lambro (MI)
;CHIRM AG Division Hermania – Schoenbeck (Germania)
.IFA Srl – Vigonovo (VE).
)istribuito da:
)u Pont de Nemours Italiana srl, Via Pontaccio 10, Milano
:ompo Agricoltura SpA – Cesano Maderno (MI)
;reen Ravenna Srl – Ravenna

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 8646 del 31.01.1995

Litri 0,2-0,25-0,5-1-1,5-5-10-20 Partita n.............

ın contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non lire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. itare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle iende agricole e dalle strade]

ır proteggere le specie acquatiche e le piante non bersaglio è dispensabile una fascia di rispetto di 5 m

FORMAZIONI MEDICHE
NTOMI: nell'animale da esperimento si osservano: depressione IC, dispnea, diuresi, convulsioni.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

ACTIVUS EC

LIQUIDO EMULSIONABILE

Diserbante selettivo per **cereali, orticole, tabacco, pioppo, ornamentali e tappeti erbosi**

CARATTERISTICHE: ACTIVUS EC è un diserbante di pre-emergenza e pre-trapianto selettivo nei confronti di frumento, orzo, mais, aglio, cipolla, carota, , girasole, patata, pisello, tabacco, soia, tappeti erbosi.
È efficace contro malerbe:
graminacee: *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Setaria virdis* (Falso panico), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano).
A foglia larga: *Solanum nigrum* (Erba morella), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Amaranthus* spp., *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galium aparine*, (Attaccamani) *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Polygonum* spp., *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Stellaria* spp., *Papaver rhoeas* (Papavero).
Non è efficace contro le infestanti perennanti in generale. Prevalentemente attivo nella fase di germinazione dei semi, il prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula purché non oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e della 1ª foglia per le graminacee.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il trattamento va effettuato su terreno finemente lavorato, senza zollosità e ben livellato in modo che non si possano formare ristagni d'acqua. Nel caso che il terreno non disponga di un sufficiente livello di umidità e non intervenga una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento è necessario effettuare una irrigazione allo scopo di permettere al prodotto di penetrare nei primi strati di terreno. Le colture su cui viene effettuato il diserbo devono presentare una regolare ed uniforme profondità di semina (3-4 cm) senza avere semi scoperti in superficie.
Aglio: 4 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (BBCH 10-12).. **Carciofo**: 4,5 l/ha in pre-trapianto, pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi). Carota: 4 l/ha in pre-emergenza. **Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles)**: 2,75 l/ha solo in pre-trapianto. **Cipolla**: 4 l/ha in pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o 2-2,8 l/ha in post-emergenza (BBCH 10-13). **Favino**: 3,6 l/ha in pre-emergenza. Finocchio: 3,6 l/ha in pre-emergenza (non usare su terreni sabbiosi) o in pre-trapianto o in post-emergenza o in post-trapianto. **Girasole**: 5,3 l/ha in pre-emergenza. **Frumento, orzo, segale**: 4 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 10-13). **Mais**: 5,3 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 10-12). **Melanzana, Pomodoro, Peperone**: 2,75 l/ha solo in pre-trapianto. **Patata**: 5,3 l/ha in pre-emergenza. **Pisello**: 5,3 l/ha in pre-emergenza. **Fagiolo, fagiolino**: 3,6 l/ha in pre-emergenza. **Riso**: (solo con semina in asciutta) 4,5 l/ha solo in pre-emergenza. Soia: 3 l/ha in pre-semina (incorporato) o pre-emergenza. Tabacco: 5,3 l/ha in pre-trapianto. Pioppo: 4,5 l/ha in post-trapianto. Ornamentali (anche in vivaio): 2,75 l/ha in post-trapianto
In tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento per stagione.
Tappeti erbosi: il prodotto risulta selettivo per prati costituiti da *Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca* spp. e *Agrostis stolonifera* (quest'ultima purché mantenuta ad un'altezza di taglio superiore a 1,5 cm). Impiegare alla dose di 3-4 litri/ha (i dosaggi più elevati nei terreni ricchi di sostanza organica) in un'unica soluzione o 3 l/ha frazionati in due interventi distanziati di 45-60 giorni. Può essere applicato sia in Primavera che in Autunno contro le infestanti tipiche del periodo.
Distribuire il prodotto in quantitativi di acqua di 200- **500** l/ha.

AVVERTENZA: Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto d'accesso nelle aree trattate mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico sulle colture seminate irregolarmente con semi posti superficialmente.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI. PRIMA DEL RACCOLTO PER LA COLTURE DI CAROTA, CARCIOFO, FAGIOLO, FAGIOLINO; 75 GIORNI PER LE COLTURE DI AGLIO E CIPOLLA, FINOCCHIO, MELANZANA, PEPERONE, POMODORO; 90 GIORNI PER LE COLTURE DI ORZO, MAIS SEGALE FRUMENTO E RISO; 100 GIORNI PER LE COLTURE DI CAVOLI

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART.9, COMMA 3, D.L.VO 65/2003)

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...."

29 APR. 2011

PENTHIUM EC

Composizione
Pendimetalin puro g 31,7 (330 g/l)
coadiuvanti, solventi q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo .
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – 20078 S.Colombano Al Lambro (MI)
Stabilimento di confezionamento:
PRO.PHY.M Sarl - 73130 Le Chambre (Francia)
Distribuito da: **Agrico Srl – Viale Masini 22 – Bologna**
SIAPA S.p.A. – Milano
ISAGRO ITALIA SRL – Milano
AGRICO Srl- Bologna

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12212 del 30.06.2005

Litri 0,2-0,25-0,5-1-1,5-5-10-20 Partita n.............

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

Per proteggere le specie acquatiche e le piante non bersaglio è indispensabile una fascia di rispetto di 5 m

INFORMAZIONI MEDICHE
SINTOMI: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

PENTHIUM EC

LIQUIDO EMULSIONABILE

Diserbante selettivo per cereali, orticole, tabacco, pioppo, ornamentali e tappeti erbosi

CARATTERISTICHE: PENTHIUM EC è un diserbante di pre-emergenza e pre-trapianto selettivo nei confronti di frumento, orzo, mais, aglio, cipolla, carota, , girasole, patata, pisello, tabacco, soia, tappeti erbosi.
È efficace contro malerbe:
graminacee: *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Setaria virdis* (Falso panico), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano).
A foglia larga: *Solanum nigrum* (Erba morella), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Amaranthus* spp., *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galium aparine*, (Attaccamani) *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Polygonum* spp., *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Stellaria* spp., *Papaver rhoeas* (Papavero).
Non è efficace contro le infestanti perennanti in generale. Prevalentemente attivo nella fase di germinazione dei semi, il prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula purché non oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e della 1ª foglia per le graminacee.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il trattamento va effettuato su terreno finemente lavorato, senza zollosità e ben livellato in modo che non si possano formare ristagni d'acqua. Nel caso che il terreno non disponga di un sufficiente livello di umidità e non intervenga una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento è necessario effettuare una irrigazione allo scopo di permettere al prodotto di penetrare nei primi strati di terreno. Le colture su cui viene effettuato il diserbo devono presentare una regolare ed uniforme profondità di semina (3-4 cm) senza avere semi scoperti in superficie.
Aglio: 4 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (BBCH 10-12).. **Carciofo**: 4,5 l/ha in pre-trapianto, pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi). Carota: 4 l/ha in pre-emergenza. **Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles)**: 2,75 l/ha solo in pre-trapianto. **Cipolla**: 4 l/ha in pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o 2-2,8 l/ha in post-emergenza (BBCH 10-13). **Favino**: 3,6 l/ha in pre-emergenza. Finocchio: 3,6 l/ha in pre-emergenza (non usare su terreni sabbiosi) o in pre-trapianto o in post-emergenza o in post-trapianto. **Girasole**: 5,3 l/ha in pre-emergenza. **Frumento, orzo, segale**: 4 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 10-13). **Mais**: 5,3 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 10-12). **Melanzana, Pomodoro, Peperone**: 2,75 l/ha solo in pre-trapianto. **Patata**: 5,3 l/ha in pre-emergenza. **Pisello**: 5,3 l/ha in pre-emergenza. **Fagiolo, fagiolino**: 3,6 l/ha in pre-emergenza. **Riso**: (solo con semina in asciutta) 4,5 l/ha solo in pre-emergenza. Soia: 3 l/ha in pre-semina (incorporato) o pre-emergenza. Tabacco: 5,3 l/ha in pre-trapianto. Pioppo: 4,5 l/ha in post-trapianto. Ornamentali (anche in vivaio): 2,75 l/ha in post-trapianto
In tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento per stagione.
Tappeti erbosi: il prodotto risulta selettivo per prati costituiti da *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *Festuca* spp. e *Agrostis stolonifera* (quest'ultima purché mantenuta ad un'altezza di taglio superiore a 1,5 cm). Impiegare alla dose di 3-4 litri/ha (i dosaggi più elevati nei terreni ricchi di sostanza organica) in un'unica soluzione o 3 l/ha frazionati in due interventi distanziati di 45-60 giorni. Può essere applicato sia in Primavera che in Autunno contro le infestanti tipiche del periodo.
Distribuire il prodotto in quantitativi di acqua di 200- **500** l/ha.

AVVERTENZA: Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto d'accesso nelle aree trattate mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico sulle colture seminate irregolarmente con semi posti superficialmente.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI. PRIMA DEL RACCOLTO PER LA COLTURE DI CAROTA, CARCIOFO, FAGIOLO, FAGIOLINO; 75 GIORNI PER LE COLTURE DI AGLIO E CIPOLLA, FINOCCHIO, MELANZANA, PEPERONE, POMODORO; 90 GIORNI PER LE COLTURE DI ORZO, MAIS SEGALE FRUMENTO E RISO; 100 GIORNI PER LE COLTURE DI CAVOLI

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
(ART.9, COMMA 3, D.LVO 65/2003)

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...."

RK 29 APR. 2011

11A07387

DECRETO 3 maggio 2011.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di pendimetalin, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier Most Micro 365 g/l CS di All.III.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) no 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2003 , n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 30 giugno 2003 che indica il 31 dicembre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva pendimetalin riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'Impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo Most Micro 365 g/l CS conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento MOST MICRO, presentato dall'impresa Sipcam S.p.A. che ne ha concesso specifico accesso;

Vista, inoltre, le richiesta presentata dall'Impresa titolare della registrazione stessa, al fine di ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento nonché l'autorizzazione alle modifiche d'impiego per il prodotto fitosanitario di cui trattasi e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 30 giugno 2003 , nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva pendimetalin;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della valutazione del sopracitato fascicolo Most Micro 365 g/l CS, da parte degli Istituti scientifici convenzionati, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2013, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato agli atti definitivi richiesti dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin in allegato I, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base della valutazione del fascicolo Most Micro 365 g/l CS conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, alle condizioni e sulle colture indicate nella rispettiva etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi gli adempimenti che saranno definiti a livello comunitario per la presentazione e la valutazione di informazioni supplementari necessarie per il rinnovo dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva pendimetalin.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **pendimetalin** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier Most Micro 365 g/l CS di All. III fino al 31 dicembre 2013 ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	10771	Most Micro	10/04/2001	Sipcam S.p.A.	- modifiche di composizione minori: **coformulanti** - estensione d'impiego sulle colture: **cardo, fagiolino, sedano, pisello proteico, lattuga e simili, melo, pero, drupacee, vite, agrumi, frutta a guscio e argini di risaia**

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

MOST MICRO

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI, GRAMINACEE E DICOTILEDONI

Formulazione: LIQUIDO MICROINCAPSULATO

MOST MICRO - Composizione:
PENDIMETALIN puro g. 31,7 (=365 g/litro)
Coformulanti e solventi: quanto basta a g. 100

IRRITANTE

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Registrazione n. 10771 del 10.04.2001 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)
I.R.C.A. Service SpA – Fornovo San Giovanni (BG)
L.I.F.A. Srl – Vigonovo (VE)

Officine di confezionamento:
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)
Industrialchimica Srl – Arre (PD)

Taglie: ml. 50 - 100 - 500

Litri 1 - 2,5 - 3 - 5 - 20

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile una fascia di rispetto di 10 metri. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI AZIONE

Il prodotto è un diserbante da distribuire sul terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali sia graminacee che dicotiledoni. Le infestanti sono anche controllate nello stato di plantula a condizione che le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglia e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.

Graminacee: *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Apera spica-venti* (Capellini dei campi), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli.* (Giavone comune), *Lolium multiflorum* (Loglio), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Poa spp.* (Fienarola), *Setaria spp.*(Pabbio), *Sorghum halepense* (Sorghetta) (da seme).

Dicotiledoni: *Ajuga chamaepitis* (Iva), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Atriplex spp.*(Atriplice), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa pastore), *Cardamine hirsuta* (Dentaria), *Cerastium arvense* (Peverina), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Euphorbia spp.* (Erba verdona), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galium aparine* (Attaccamano), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Linaria spuria* (Linajola), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Myosotis palustris* (Nontiscordardime), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum persicaria* (Poligono persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo strisciante), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus spp.*(Grespino dei campi), *Spergula arvensis* (Renaiola comune), *Stachys annua* (Betonica), *Stellaria media* (Centocchio), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Urtica urens* (Ortica minore), *Veronica persica* (Veronica), *Viola tricolor* (Viola dei campi).

MODALITA' D'IMPIEGO

Aglio: 1,7-2,5 litri/ha pre-emergenza e post-emergenza (da 2 foglie); **Asparago:** (solo su asparagiaia impiantata): 2,5-3 litri/ha pre-ricaccio; **Carciofo:** 2-3 litri/ha pre-trapianto, pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi); **Cardo** : 2,5-3 litri/ha pre trapianto-pre ricaccio;**Carota:** 1,25-3 litri/ha pre-emergenza e post-emergenza (3-4 foglie); **Cavoli a testa e infiorescenza:** 2-3 litri/ha solo pre-trapianto; **Cipolla:** 1-2,5 litri/ha pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) e post-emergenza (a partire da 2-3 foglie); **Fagiolino**: 1,7-2,5 litri/ha; **Fagiolo:** 1,7-2,5 litri/ha pre-emergenza ; **Fava:** 1,7-3 litri/ha pre-emergenza ; **Finocchio:** 1,25-2,5 litri/ha pre-emergenza (non usare su terreni sabbiosi), pre-trapianto 1,7-2,5 litri/ha e post-emergenza o post-trapianto 1,25-2 litri/ha; **Girasole:** 2-3 litri/ha pre-emergenza; **Grano, Orzo, Segale:** 1,7-3 litri/ha pre-emergenza e post-emergenza (2-3 foglie); **Mais:** 2-3 litri/ha pre-emergenza e post emergenza (2 foglie); **Melanzana:** 1,25-2,2 litri/ha solo pre-trapianto; **Patata:** 1,7-3 litri/ha pre-emergenza; **Peperone:** 1,25-2,2 litri/ha solo pre-trapianto; **Pisello e pisello proteico:** 1,7-3 litri/ha pre-emergenza (impiegando la dose più alta su colture a semina autunnale); **Pomodoro:** 1,25-2,2 litri/ha solo pre-trapianto; **Riso** (solo con semina in asciutta): 2-3 litri/ha pre-emergenza ; **Sedano**: 3 l/ha pre trapianto; **Soia:** 2-2,5 litri/ha pre-semina (incorporato) o pre-emergenza; **Lattuga e simili**: 1,5-2 l/ha pre trapianto: **Tabacco:** 1,25-3 litri/ha pre-trapianto; **Pioppo:** 3 litri/ha post-trapianto; **Melo-Pero**: 2,5-3 l/ha pre ripresa vegetativa ; **Drupacee** : 2,5-3 l/ha pre ripresa vegetativa; **Vite**: 2,5-3 l/ha pre ripresa vegetativa; **Agrumi**: 2,5-3 l/ha pre ripresa vegetativa; **Frutta a guscio**: 2,5-3 l/ha pre ripresa vegetativa; **Ornamentali** (anche in VIVAIO): 2,5-3 litri/ha pre ricaccio; **Argini di risaia**: 2,5-3 l/ha pre semina e pre emergenza delle colture;

In tutte le colture deve essere effettuato un solo trattamento per stagione.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

0 3 MAG. 2011

Tappeti erbosi: il prodotto risulta selettivo per prati ben affermati a partire dal secondo anno di impianto costituiti da *Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca spp.* e *Agrostis stolonifera* (quest'ultima purchè mantenuta ad un'altezza di taglio superiore a 1,5 cm). Impiegare alla dose di 2,5-3 litri/ha (i dosaggi più elevati nei terreni ricchi di sostanza organica) in un'unica soluzione o 1,5 litri/ha in due interventi distanziati di 45-60 giorni. Può essere applicato sia in primavera che in autunno contro le infestanti tipiche del periodo. Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che la vegetazione sia asciutta. Tabellare le aree trattate con cartelli indicanti il trattamento ed il divieto d'accesso agli estranei.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA E ISTRUZIONI PER L'USO

Al fine di permettere al prodotto di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività verso le colture suggerite attenersi alle seguenti modalità operative:

- effettuare una buona preparazione del letto di semina in modo da operare su terreno perfettamente livellato e privo di zolle, tale da formare una massa uniforme e compatta, provvedendo altresì ad una irrigazione se non sopravviene una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento in modo da favorire la penetrazione del prodotto nello strato superficiale del terreno;
- effettuare le semine in maniera uniforme e regolare ad una profondità di almeno 3 cm per carota, cipolla e riso e di 4 cm per le altre colture, avendo altresì cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra;
- nel caso di colture trapiantate (carciofo, cavoli, finocchio, melanzana, peperone, pomodoro, tabacco) effettuare il trattamento sul terreno ben preparato facendo seguire subito dopo una leggera irrigazione ed attendendo almeno 7-8 giorni prima di procedere al trapianto, dopo il quale va somministrata un'altra leggera irrigazione: **in nessun caso si debbono rincalzare le piantine** prima che siano passati **almeno 30 giorni** dal trattamento;
- nella generalità dei casi, al fine di ampliare lo spettro di azione sulle infestanti, si consiglia di impiegare Most Micro in miscela con altri erbicidi residuali.
- nel caso di impianto di pioppi effettuare il trattamento dopo la crisi di trapianto verificando che la corteccia degli astoni nella zona del colletto sia integra e ben suberificata;
- stemperare in poca acqua la necessaria dose di prodotto e poi, continuando ad agitare la miscela, aggiungere il quantitativo di acqua (oscillante da 200 a 400 l/ha a seconda del tipo di pompa usata) sufficiente ad assicurare una completa bagnatura del terreno;
- distribuire la miscela operando uniformemente in modo da evitare lacune e sovrapposizioni;
- quando si usa il prodotto in post-emergenza delle colture avere l'avvertenza di intervenire prontamente nei primissimi stadi di sviluppo ancora sensibili delle infestanti, come descritto sopra nelle caratteristiche del prodotto;
- dopo la distribuzione lavare accuratamente con acqua e sapone attrezzature, utensili e recipienti adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

AVVERTENZE: dal trattamento erbicida far trascorrere almeno 6 mesi prima di seminare nuove colture. Nessun rischio esiste invece per le successive colture da trapianto. In caso di forzate risemine sui terreni già trattati con il prodotto evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante riseminando alle profondità suggerite senza rimuovere il terreno oppure effettuando una aratura profonda almeno 20 cm, la quale è altresì necessaria se anziché riseminare la coltura trattata si preferisce seminare barbabietola da zucchero.

COMPATIBILITA'

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto svolge la sua azione a carico di semi e germinelli localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, ai fini della selettività verso le suggerite colture da seme è indispensabile attenersi alle consigliate modalità e profondità di semina. In caso di semine superficiali ed irregolari la selettività può essere ridotta specialmente se forti piogge sopravvengono dopo il trattamento. I trattamenti in pre-trapianto devono essere effettuati 7-8 giorni prima di smuovere il terreno per mettere a dimora le piantine, le quali non potranno essere rincalzate per almeno tutto il mese successivo. Su cipolla, carota, mais e girasole utilizzare le dosi inferiori in caso di impiego su terreni leggeri, filtranti e ricchi di scheletro. Nei trattamenti su carciofo, pioppo o piante ornamentali assicurarsi che, direttamente o per deriva, il prodotto non giunga a contatto di foglie e di parti verdi o in accrescimento, soprattutto se formate da tessuti molto teneri. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

Sospendere i trattamenti:

30 giorni per	**lattuga e simili;**
45 giorni per	**fagiolino;**
60 giorni per	**sedano, cardo, carota, fagiolo, pisello e pisello proteico, fava;**
75 giorni per	**aglio, cipolla, finocchio, melanzana, peperone, pomodoro;**
90 giorni per	**patata;**
100 giorni per	**cavoli.**

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

03 MAG 2011

MOST MICRO

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI, GRAMINACEE E DICOTILEDONI

Formulazione: LIQUIDO microincapsulato

MOST MICRO - Composizione:
Pendimetalin puro g. 31,7 (=365 g/litro)
Coformulanti e solventi: quanto basta a g. 100

IRRITANTE

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Registrazione n. 10771 del 10.04.2001 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)
I.R.C.A. Service SpA – Fornovo San Giovanni (BG)
L.I.F.A. Srl – Vigonovo (VE)

Officine di confezionamento:
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)
Industrialchimica Srl – Arre (PD)

Taglie: ml. 50 - 100 - 500

Litri 1 - 2,5 - 3 - 5 - 20

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile una fascia di rispetto di 10 metri. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......... 03 MAG. 2011

11A07386

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 maggio 2011.

Norme sull'afflusso e la circolazione dei veicoli sulle isole Eolie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Lipari (ME) del 18 gennaio 2011, n. 04;

Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Messina n. 7337/11/13.12/GAB. del 2 marzo 2011;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana comunicato con nota della presidenza n. 19007, del 26 aprile 2011;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 18 giugno 2011 al 31 ottobre 2011 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;

dal 1° luglio 2011 al 31 ottobre 2011 divieto per l'isola di Alicudi;

dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) Alicudi - Stromboli - Panarea

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell' area portuale per lo scarico delle merci;

2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2010, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

4) ai veicoli delle forze dell'ordine.

B) Lipari - Vulcano

1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2010, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7) Agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

C) Filicudi

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

Al comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni - Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398 a € 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 6.

Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 23 maggio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 393

11A07991

DECRETO 23 maggio 2011.

Norme sull'afflusso e la circolazione dei veicoli sull'isola di Ponza.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta Municipale di Ponza (Latina) in data 4 marzo 2011, n. 15;

Vista la nota prot. n. 7723/11/Gab del 3 maggio 2011 con la quale la prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;

Vista la nota prot. n. 2195 del 19 aprile 2011, con la quale si sollecitava la Regione Lazio - Direzione Regionale Trasporti - all'emissione del parere di competenza;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 18 giugno 2011 al 30 settembre 2011 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza degli autocaravan e caravan appartenenti e/o condotti da persone residenti e non residenti nel comune.

Art. 2.

Divieto

Dal 18 giugno 2011 al 30 settembre 2011, dalle ore 00.00 del venerdì alle ore 24.00 della domenica, è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t che trasportano merce non alimentare.

Art. 3.

Divieto

Dal 18 giugno 2011 al 30 settembre 2011, dalle ore 00.00 del venerdì alle ore 24 della domenica e dei giorni festivi è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t;

Art. 4.

Divieto

Dal 18 giugno 2011 al 31 agosto 2011 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli appartenenti e/o condotti da persone residenti nelle regioni Lazio e Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone stabilmente residenti sull'isola.

Art. 5.

Deroghe

Durante il periodo di vigenza dei divieti possono affluire sull'isola:

a) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

b) veicoli appartenenti a persone residenti nelle regioni Lazio e Campania che dimostrano di soggiornare sull'isola di Ponza, nella frazione di Le Forna, per un periodo di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno;

c) veicoli della polizia locale, dei servizi tecnico-logistici comunali, delle forze armate e delle forze dell'ordine, del pronto soccorso sanitario, della protezione civile e del sevizio antincendio, del trasporto pubblico, del servizio di raccolta N.U., del servizio di rifornimento gasolio alla centrale elettrica, al S.I.F. e ai distributori di carburante sull'isola;

d) veicoli del servizio radiotelevisivo, giornalistico, cinematografico o che trasportino atleti, musicisti, attori, cantanti e il materiale occorrente per le manifestazioni sportive, turistiche, culture e religiose;

e) veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t, intestati a soggetti residenti sull'isola, per comprovate necessità;

f) veicoli appartenenti ai titolari delle attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrano che il veicolo è destinato all'attività medesima;

g) veicoli adibiti al trasporto di merci, per il rifornimento degli esercizi commerciali dell'isola.

Art. 6.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398 a € 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 7.

Autorizzazioni in deroga

Per usufruire delle deroghe di cui all'art. 5, lettera *d), e), f)* e *g)* è rilasciato nulla osta dal comando della Polizia locale di Ponza, previa istanza degli interessati in carta libera allo stesso comando. Al comune di Ponza è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.

Art. 8.

Vigilanza

Il prefetto di Latina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 23 maggio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 392

11A07992

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2011.

Criteri per l'iscrizione di varietà di canapa al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalità per la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie agricole ed orticole»;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE del 6 ottobre 2003 della Commissione europea;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2011, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale, in attuazione della direttiva 2010/46/UE del 2 luglio 2010 della Commissione europea che modifica le sopra citate direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole all'adozione dei nuovi criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di canapa;

Ritenuto pertanto di approvare i nuovi criteri, nella versione esaminata dalla Commissione sementi sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i nuovi criteri di iscrizione al registro nazionale, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle varietà di specie di canapa, così come specificati nel documento allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale, la procedura di iscrizione delle varietà di specie di canapa è pertanto soggetta ai criteri di cui al documento allegato approvato con il precedente art. 1 e contestualmente non sono più applicabili le procedure stabilite dal decreto 10 maggio 1984, esclusivamente nelle parti modificate attraverso il citato documento allegato.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2011

Il direttore generale: BLASI

ALLEGATO

CRITERI E PROCEDURE TECNICHE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DI VARIETÀ DI CANAPA (CANNABIS SATIVA L.)

CRITERI E PROCEDURE TECNICHE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DI CANAPA

PREMESSA.

Criteri e procedure per l'iscrizione di canapa al Registro nazionale di varietà sono stati predisposti in collaborazione tra: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF), Regione Emilia Romagna, Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE), CRA - Centro di ricerca per le colture industriali (CRA - *CIN)* e Azienda sperimentale Tutela ambientale.

1. PARTE GENERALE.

1.1. *Gestione delle prove*.

L'esecuzione delle prove per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà viene gestita dal Centro di coordinamento, nominato dal MiPAAF che, avvalendosi di un gruppo tecnico costituito dai rappresentanti degli organismi che effettuano le prove, ha il compito di:

esaminare la documentazione tecnica fornita dal costitutore,

proporre località e varietà testimoni per la prova agronomica,

predisporre l'elaborazione dei risultati delle prove.

Le funzioni del Centro di coordinamento consistono in:

ricevimento campioni di seme o piantine,

reperimento campioni di seme varietà di riferimento,

preparazione schemi sperimentali,

preparazione schede di raccolta dati,

preparazione campioni di seme per tutti gli organismi coinvolti nella realizzazione dell'attività sperimentale,

effettuazione sopralluoghi alle prove di campo o in serra,

elaborazione statistica dei risultati ottenuti,

preparazione ed invio fascicoli al MiPAAF e alla Commissione Sementi,

preparazione ed invio fascicoli al costitutore.

Il Centro di coordinamento può consultare rappresentanti dei costitutori e delle ditte sementiere.

1.2. *Questionario tecnico*.

Per una corretta impostazione delle prove, il Centro di coordinamento si avvale del Questionario tecnico che viene fornito dal costitutore in allegato alla domanda di iscrizione al registro. Il questionario (allegato n. 1) deve indicare per la varietà candidata: genealogia, descrizione morfologica, caratteristiche agronomiche e qualitative compresa la destinazione d'uso, modalità con le quali è stata ottenuta, caratteristiche che la differenziano dalle altre varietà note più simili.

Il questionario tecnico di un ibrido deve comprendere la descrizione dei relativi parentali e delle linee componenti (punto 4.3 dell'allegato n. 1). In applicazione dell'art. 19 comma 10 della legge n.1096 del 25 novembre 1971, la parte confidenziale offre ai costitutori di varietà ibride e sintetiche la possibilità di richiedere un trattamento riservato dei dati riguardanti le linee parentali per le varietà ibride e dei componenti per le varietà sintetiche (allegato 1.1).

Qualora venga richiesta l'iscrizione di un componente ai sensi dell'art. 15, quarto comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 si procede alla sola effettuazione della prova descrittiva.

1.3. *Modalità e tempi per la presentazione della domanda*.

La domanda per l'iscrizione della nuova varietà deve pervenire:

in originale, completa del questionario tecnico, della scheda descrittiva ove disponibile e della restante documentazione necessaria, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

in copia alla Regione in cui ha sede il Centro di coordinamento;

in copia al Centro di coordinamento, se diverso dalla Regione sopracitata, completa di questionario tecnico e scheda descrittiva, preferibilmente in formato elettronico,

entro il: 15 gennaio.

1.4. *Materiale da inviare al Centro di coordinamento*.

Il Richiedente deve inviare al Centro di coordinamento il seguente materiale:

a) per le varietà a libera impollinazione:

primo anno, 2 kg di sementi della varietà (circa 130.000 semi);

secondo anno, 3 kg di sementi della varietà (circa 180.000 semi);

b) per gli ibridi:

primo anno, 2 kg di sementi dell'ibrido (circa 130.000 semi);

secondo anno 3 kg di sementi dell'ibrido (circa 180.000 semi).

Al primo anno di prova, oltre alla semente dell'ibrido, devono essere inviati anche i componenti:

0,2 kg di sementi del componente maschile (circa 12.000 semi);

0,2 kg di sementi del componente femminile (circa 12.000 semi);

0,2 kg di sementi di ciascuna delle linee che originano i componenti dell'ibrido stesso (nel caso di ibridi a 3 o più *vie)* (circa 12.000 semi),

entro il: 15 febbraio;

c) per le varietà propagate vegetativamente: 80 giovani piante in vasetto in stato vegetativo (non in fioritura),

entro il: 15 marzo.

Se i componenti e/o le linee sono iscritte o protette in Italia non è richiesto l'invio del seme.

Nel caso che, sui componenti, sia necessario un approfondimento al secondo anno di prova, il Centro di coordinamento, di intesa con il Ministero, può chiedere un nuovo invio di sementi.

Qualora le sementi siano trattate con antiparassitari il costitutore deve indicare: prodotto commerciale impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità d'impiego ed allegare la scheda di sicurezza del formulato.

Le caratteristiche di germinabilità, purezza specifica e sanità del seme non devono essere inferiori agli standard previsti dalla direttiva 2002/57/CE e successive modifiche.

Le piantine inviate devono essere sane, vigorose e non affette da malattie o parassiti, inoltre non devono essere state sottoposte a trattamenti con prodotti che possano mascherare l'espressione dei caratteri della varietà, ad eccezione di specifiche richieste da parte delle autorità competenti. Nel caso che le piantine abbiano subito trattamenti è necessario indicare il principio attivo utilizzato. Lo sviluppo delle piantine deve permettere l'espressione di tutte le caratteristiche della varietà nel primo ciclo di prova. Le piantine, nella fase precedente la consegna al Centro di coordinamento, devono essere allevate con un fotoperiodo di 18 ore di luce e 6 di buio per garantire un regolare sviluppo e senza anticipare la fioritura.

L'invio del materiale per la prova descrittiva e per la prova agronomica e di utilizzazione della varietà candidata non pregiudica la sua possibile protezione.

1.5. *Numero di località*.

La prova descrittiva viene realizzata in una località per anno avente condizioni pedo-climatiche più simili a quelle degli areali di maggiore diffusione e della tipologia riproduttiva della specie.

La prova agronomica verrà realizzata in almeno tre località per anno, di cui: due al centro-nord e una al centro-sud.

Nel caso di analisi su varietà a propagazione vegetativa la prova avviene in serra (a meno di diversa indicazione del costitutore) in una località, combinando prova descrittiva e agronomica.

1.6. *Accertamenti speciali.*

Su richiesta del costitutore (da segnalare ai punti 7. e 10. del Questionario Tecnico) possono essere effettuati accertamenti speciali purché ritenuti ripetibili e significativi dal Centro di coordinamento d'intesa con il MiPAAF.

1.7. *Durata delle prove*.

Le prove descrittive, agronomiche e gli eventuali accertamenti speciali richiesti dal costitutore vengono effettuate normalmente in due cicli indipendenti di prova.

Nel caso di varietà a propagazione vegetativa, se il costitutore lo richieda, potranno essere realizzati più cicli di prove nello stesso anno, sempre secondo lo schema di cui al punto 1.5.

2. PROVA DESCRITTIVA.

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della nuova varietà mediante l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità.

Detta prova è effettuata sulla nuova varietà e, nel caso di ibrido o varietà sintetiche, anche sui relativi parentali o componenti. La prova comprende l'allevamento in parcella per il rilievo dei caratteri morfofisiologici. Per le varietà propagate vegetativamente la prova sarà condotta in serra.

2.1. *Condizioni della prova.*

La prova viene realizzata adottando uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con 2 repliche.

Per le varietà propagate per seme ogni parcella deve contenere almeno 100 piante ciascuna con una densità finale di 15 piante per m^2.

Per le varietà propagate vegetativamente ogni parcella deve contenere almeno 10 piante con una densità finale di 5 piante per m^2.

Per la valutazione delle linee parentali o dei componenti ogni parcella deve contenere almeno 50 piante con una densità finale di 15 piante per m^2. La valutazione dei parentali e dei componenti, salvo ulteriori approfondimenti, è effettuata solo al primo ciclo.

Nel secondo ciclo di prova, una replica deve essere affiancata da almeno due file allestite con il seme del primo ciclo per un confronto dei materiali genetici inviati nel biennio.

La distanza tra le file deve essere di 0,45 m circa.

Di seguito vengono riportate le dimensioni di riferimento delle parcelle:

Lunghezza: 5 m

Larghezza: 2,7 m

Distanza sulla fila: 0,15 m circa

Distanza tra le file: 0,45 m circa

Numero di file: 6

Le tecniche colturali da adottarsi nel campo di prova devono assicurare un ottimale sviluppo delle piante al fine di una migliore espressione dei caratteri.

Essendo la canapa molto sensibile alle condizioni ambientali le osservazioni sulle piante di bordo devono essere evitate.

2.2. *Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali.*

Il Centro di coordinamento deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione deve essere costituita da:

materiale vegetale di propagazione;

schede descrittive;

documentazione fotografica della varietà negli stadi più significativi dello sviluppo;

ogni altra utile informazione.

La collezione deve comprendere:

le varietà iscritte o protette a livello comunitario;

le varietà protette negli stati aderenti all'UPOV;

ogni altra varietà di comune conoscenza;

nel caso di ibridi, tutti i componenti delle varietà ibride di comune conoscenza.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificate le varietà testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità.

I testimoni varietali sono individuati dal Centro di coordinamento e sono periodicamente aggiornati, sentiti i rappresentanti dei costitutori in funzione dei progressi della selezione e dell'evoluzione delle tipologie varietali.

2.3. *Raggruppamento delle varietà.*

Sulla base delle informazioni fornite dal costitutore attraverso il questionario tecnico e al fine di facilitare la valutazione della distinguibilità, le varietà candidate devono essere raggruppate sulla base dei seguenti caratteri:

a) solo per le varietà propagate per seme: epoca di inizio della fioritura (50% delle piante con almeno un fiore femminile in antesi) (car. 13.);

b) Pianta: espressione sessuale (car. 16.);

c) Pianta: altezza (car. 18.).

Le varietà da utilizzare come testimoni sono quelle che vengono considerate più simili in rapporto a tale confronto.

Viene tenuta presente nella scelta anche l'origine genetica della varietà in prova.

2.4. *Valutazione della distinguibilità.*

Una nuova varietà è considerata distinta se essa si differenzia chiaramente per uno o più caratteri morfo-fisiologici da tutte le altre varietà di cui è nota l'esistenza al momento della domanda di iscrizione.

L'elenco dei caratteri morfo-fisiologici per ciascuna specie è riportato nell'allegato 2.

Per valutare la distinguibilità delle varietà ibride si effettua un esame preliminare sulla base delle linee parentali e della formula secondo le seguenti modalità:

a) descrizione delle linee parentali con i caratteri della scheda di cui all'allegato n. 2;

b) controllo dell'originalità dei componenti comparati con quelli più simili in confronto con la collezione di riferimento;

c) verifica dell'unicità della formula dell'ibrido rispetto a quelle degli ibridi di comune conoscenza;

d) valutazione della distinguibilità dell'ibrido con quelli di formula similare.

2.4.1. *Caratteri qualitativi.*

Nel caso di caratteri qualitativi, non misurabili quantitativamente, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

2.4.2. *Caratteri quantitativi.*

Nel caso di caratteri quantitativi che mostrano una scala continua di espressione sia che questa possa essere osservata sia misurata, due varietà sono differenti se l'espressione del carattere differisce di almeno uno stato di espressione.

2.4. *Valutazione dell'omogeneità.*

Tutte le osservazioni relative all'omogeneità, devono essere effettuate su almeno 40 individui o parti di essi.

La valutazione dell'omogeneità è in funzione alla tipologia del materiale osservato e precisamente:

a) Varietà a libera impollinazione: la variabilità all'interno della nuova varietà non deve superare quella di varietà simili già conosciute;

b) Ibridi: si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato (con probabilità di accettazione di almeno il 95% e popolazione standard = 2 %) il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme.

Numero di piante per parcella	Giudizio negativo se il totale dei fuori-tipo è superiore a:
0-5	0
6-18	1
19-41	2
42-69	3
70-99	4
100-131	5
132-165	6

c) Varietà propagate vegetativamente e linee parentali: si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato (con probabilità di accettazione di almeno il 95% e popolazione standard = 1 %) il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme.

Numero di piante per parcella	Giudizio negativo se il totale dei fuori-tipo è superiore a:
1-5	0
6-35	1
36-82	2
83-137	3
138-198	4

d) Varietà monoiche propagate da seme: può essere accettato un massimo del 5% di piante maschili.

2.5. *Valutazione della stabilità*.

Una varietà è stabile se essa resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali a seguito di riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo qualora il suo costitutore abbia definito un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione. Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di omogeneità e differenziabilità.

2.6. *Scheda descrittiva*.

Viene riportato in allegato 2 la scheda descrittiva dei caratteri da rilevare.

Il rilievo relativo al carattere 28 (contenuto di fibre di tiglio) è effettuato sul campione proveniente dalla prova agronomica, tranne per le varietà a propagazione vegetativa dove è valutato sul materiale proveniente dalla prova descrittiva.

3. PROVA AGRONOMICA.

Scopo della prova agronomica è quello di valutare per ciascuna varietà e in confronti con testimoni specifici, le caratteristiche agronomiche e tecnologiche, la eventuale adattabilità agli areali di coltivazione, nonché, su indicazione del costitutore, particolari attitudini e caratteristiche.

3.1. *Testimoni varietali: criteri di scelta*.

La varietà in iscrizione deve essere confrontata con varietà di riferimento scelte tra le varietà più certificate e rappresentative negli ambienti di coltivazione italiani. Il confronto deve seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costitutore nel questionario tecnico. Tale specificità deve tenere conto della tipologia di utilizzazione, delle caratteristiche qualitative e merceologiche, della classe di precocità e di altri caratteri bio-agronomici rilevanti ai fini dell'espressione della potenzialità produttiva e del tipo di utilizzazione, nonché di caratteristiche specifiche segnalate dal costitutore e ritenute di significativo interesse. I testimoni varietali sono individuati dal Centro di coordinamento e sono periodicamente aggiornati, sentiti i rappresentanti dei costitutori, in funzione dei progressi della selezione e dell'evoluzione delle tipologie varietali.

3.2. *Località:criteri di scelta*.

Le località di prova devono essere scelte nell'ambito degli areali pedoclimatici di maggiore diffusione della specie.

3.3. *Modalità di realizzazione della prova*.

Le modalità di realizzazione della prova, a seconda della destinazione d'uso, sono riportate nell'allegato n. 3.

In ogni località di prova deve essere adottata la tecnica di ordinaria coltivazione della specie.

3.4. *Determinazioni qualitative*.

Scopo delle determinazioni qualitative è la valutazione dell'utilizzazione della produzione secondo gli usi standard per la specie. Le analisi previste e le metodiche di riferimento sono riportate negli allegati 3, 4 e 5.

3.5. *Valutazione dei risultati*.

I criteri per la valutazione del valore agronomico e di utilizzazione sono riportati nell'allegato n.3.

4. ISCRIZIONE CON UN ANNO SOTTO SORVEGLIANZA UFFICIALE.

Al fine di abbreviare i tempi per iscrivere una varietà al registro, il costitutore ha facoltà di chiedere l'iscrizione sottoponendo la varietà ad un solo anno di prove ufficiali ed effettuando direttamente un primo anno sotto sorveglianza ufficiale.

In questo caso e fin dal 1° anno di prove, il costitutore deve:

inviare la domanda di iscrizione entro il 15 gennaio secondo le modalità previste al punto 1.2 e 1.3;

indicare che intende avvalersi della possibilità fornita dal presente paragrafo,

comunicare l'ubicazione delle prove descrittive e agronomiche e segnalare il laboratorio in cui verranno effettuate le analisi di qualità.

Il costitutore, inoltre, deve comunicare al Centro di coordinamento il nominativo del referente delle prove.

Le prove condotte dal costitutore devono essere eseguite in conformità ai protocolli d'esame previsti dal presente documento. In particolare dovranno essere rispettati i testimoni utilizzati nelle prove ufficiali, il numero e la distribuzione delle località. Il costitutore deve altresì inviare al Centro di coordinamento entro il 15 febbraio un campione di 250 semi per la varietà e 250 semi per ciascun parentale e componente. Il Centro di coordinamento provvederà ad ispezionare le prove in corso di realizzazione a cura del costitutore.

Al secondo anno di prova (primo anno ufficiale) oltre alla conferma della domanda di iscrizione, che dovrà pervenire entro il 15 gennaio ai destinatari indicati al punto 1.3, dovranno essere inviati:

i risultati della prova descrittiva effettuata secondo le modalità indicate al punto 2 e la valutazione dell'omogeneità;

i risultati della prova agronomica sulla varietà eseguita secondo il protocollo d'esame riportato nell'allegato n. 3;

i risultati delle determinazioni qualitative eseguite secondo le metodiche di riferimento riportate negli allegati n. 4 e 5;

i risultati di eventuali accertamenti speciali.

Al Centro di coordinamento i risultati delle prove devono essere inviati in forma elettronica.

Per l'anno di prova ufficiale il costitutore deve inviare entro il 15 febbraio il materiale indicato al paragrafo 1.4 per il primo anno.

Qualora risultino discrepanze tra i risultati dei due anni di prova, il MiPAAF, su parere della Commissione Sementi, d'intesa con il costitutore, dispone l'effettuazione di un ulteriore anno di prova.

5. RAPPORTI CON IL COSTITUTORE.

Il costitutore deve essere informato tempestivamente dal Centro di coordinamento di problemi che dovessero insorgere nel corso delle prove.

Al termine del primo anno di prove ufficiali, i dati provvisori rilevati sulle nuove varietà vengono messi a disposizione del costitutore interessato.

Al termine del secondo anno di prove ufficiali, i dati finali rilevati sulle nuove varietà vengono messi a disposizione del costitutore interessato dopo le valutazioni della Commissione Sementi.

6. COSTI DELLE PROVE.

I costi delle prove effettuate secondo le modalità previste nel presente protocollo sono riportati nell'allegato n. 6.

Eventuali accertamenti speciali, di cui al punto 1.6, sono definiti in termini di costi dal Centro di coordinamento d'intesa con il MiPAAF; la loro effettuazione è subordinata all'accettazione da parte del costitutore delle condizioni definite dal protocollo per l'esecuzione dell'accertamento speciale e del relativo costo.

Qualora il costitutore si avvalga della possibilità di cui al precedente punto 4 il costo, relativamente all'anno di prova realizzato a sua cura, è limitato alla spesa di coordinamento.

Elenco degli allegati

1) Questionario tecnico

2) Scheda descrittiva

3) Protocolli esecuzione prove agronomiche

3.1. varietà da fibra e canapulo;

3.2. varietà da olio;

3.3. varietà a duplice attitudine: fibra-canapulo e olio

3.4. varietà da becchime o consumo umano diretto;

3.5. varietà a moltiplicaione vegetativa.

4) Protocollo determinazione THC

5) Protocollo determinazione resa in fibra

6) Costi delle prove

Allegato 1

Mod.RNV.QT.CS.10

QUESTIONARIO TECNICO

1.	**SPECIE: CANAPA – *Cannabis sativa* L.**
2.	**RICHIEDENTE - indicare se diverso dal costitutore: SI ☐ NO ☐**
	Nome:
	Indirizzo:
	N° tel: N° fax: e-mail:
3.	**DENOMINAZIONE PROPOSTA O RIFERIMENTO DEL COSTITUTORE:**
	La denominazione è un codice (C) ☐ o è un nome di fantasia (F) ☐
	La denominazione è provvisoria ☐ o definitiva ☐
4.	**GENEALOGIA ED INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SELEZIONE, MANTENIMENTO E RIPRODUZIONE DELLA VARIETÀ:**
4.1	**Disegno di selezione**
	La varietà risulta originata da:
4.1.1	Incrocio
	(a) Incrocio controllato (indicare varietà componenti) ☐
	(b) Incrocio parzialmente noto (precisare componente/i noto/i) ☐
	(c) Incrocio non conosciuto ☐
4.1.2	Mutazione (precisare la varietà di origine) ☐
4.1.3	Scoperta e successivo miglioramento ☐
4.1.4	Altro (specificare) ☐
4.2	**Metodo di propagazione della varietà**
4.2.1	Varietà propagate per seme
	(a) A libera impollinazione ☐
	(b) A impollinazione incrociata ☐
	Popolazione ☐
	Varietà sintetica ☐
	(c) Ibridi ☐
	(d) Altro ☐
4.2.2	Varietà propagate vegetativamente
	(a) Talea ☐
	(b) Propagazione in vitro ☐
	(c) Altro (indicare il metodo) ☐
4.2.3	Altro (Specificare) ☐
4.3	**Le informazioni relative ai componenti delle varietà ibride devono essere fornite compilando il documento Mod. RNV.QT.CONF.09.**
5.	**CARATTERISTICHE VARIETALI DA INDICARE** (i numeri tra parentesi sono riferiti ai caratteri indicati nelle direttive d'esame; indicare con una croce un solo livello di espressione per ciascun carattere)

	Caratteri			Varietà di riferimento
5.1	**(13.) EPOCA DI INIZIO FIORITURA (50% DI PIANTE CON ALMENO UN FIORE FEMMINILE IN ANTESI)** indicare **la data** di fioritura in rapporto ad almeno una varieta' nota iscritta al catalogo nazionale			
	1	molto precoce	☐	
	3	precoce	☐	
	5	media	☐	
	7	tardiva	☐	
	9	molto tardiva	☐	
5.2	**(16.) PIANTA:ESPRESSIONE SESSUALE**			
	1	prevalentemente monoiche	☐	
	2	dioiche	☐	
	3	solo piante femminili	☐	
5.3	**(18.) PIANTA: ALTEZZA NATURALE**			
	3	bassa	☐	
	5	media	☐	
	7	alta	☐	

6.	**VARIETÀ SIMILI E VARIETA' CANDIDATA - CARATTERI DISTINTIVI** (con riferimento all'elenco dei caratteri ed alla classificazione riportata nella scheda descrittiva)			
	Denominazione varietà simile	Carattere in cui la varietà simile è differente	Classe di espressione della varietà simile	Classe di espressione della varietà candidata

7.	**INFORMAZIONI COMPLEMENTARI PER LA DETERMINAZIONE DEI CARATTERI DISTINTIVI DELLA VARIETA'**
7.1	**Resistenza al parassiti ed alle malattie**
7.2	**Eventuali indicazioni particolari per l'esame della varietà**
7.3	**Altre informazioni utili per l'identificazione della varietà**
8.	**LA VARIETÀ' È DA CONSIDERARSI UN ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICATO COSI' COME DEFINITO DALL'ARTICOLO 2 DELLA DIR. 2001/18/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE? SI ☐ NO ☐**
	In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.
9.	**LA VARIETÀ' È DESTINATA A ESSERE IMPIEGATA COME ALIMENTO RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REG. CE 1829/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE? SI ☐ NO ☐**
	In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.

10.	**UTILIZZO PRINCIPALE**			
	Da fibra e canapulo	☐	Da olio	☐
	Da fibra/canapulo e olio	☐	Da becchime e consumo umano diretto (cont. proteico % su s.s.)	☐
	Altri usi (specificare e indicare il cannabinoide da ricercare)	☐		

11.	**AREALE DI COLTIVAZIONE SUGGERITO** (è possibile indicare più di un ambiente)								
	Nord	☐	Centro	☐	Sud e isole	☐	Altro	☐	Specificare
	Luogo e data				Nome, cognome e qualifica del Richiedente Firma e Timbro				

[Fine del documento]

Allegato 1.1

QUESTIONARIO TECNICO – PARTE CONFIDENZIALE (RNV.QT.CONF.09)

(Rif.: punto 4.3 del questionario tecnico)

Allegato alla domanda d'iscrizione al Registro nazionale delle varietà presentata in data

1.	**RICHIEDENTE:**	
	Nome:	

2.	**SPECIE:**	
	Denominazione scientifica:	
	Denominazione volgare:	

3.	**DENOMINAZIONE DELLA VARIETA':**	
	Eventuale riferimento del costitutore	
	Denominazione proposta:	
	TIPO: Ibrido semplice ☐	
	FORMULA (indicare per primo il componente femminile)	

4.	**COMPONENTI GENEALOGICI**	
	se appartengono al costitutore	**se non appartengono al costitutore**

5.	**DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI**	
	CODIFICAZIONE	**DECODIFICAZIONE**

6.	**PARENTALE FEMMINILE:**	
	PARENTALE MASCHILE:	

7.	**EVENTUALI INFORMAZIONI ADDIZIONALI. (ES., I DATI RELATIVI A COLTIVAZIONE)**

Luogo e data

Nome, cognome e qualifica del Richiedente, Timbro e firma

Mod.RNV.SD.CS.10

SCHEDA DESCRITTIVA

Nome scientifico della specie:	***Cannabis sativa L.*** (Canapa)
Denominazione varietale:	
Costitutore:	
Responsabile conservazione in purezza:	
Rappresentante in Italia:	
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione:	
Codice SIAN:	
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:	
Ente che ha effettuato la prova di iscrizione:	
Località di svolgimento della prova:	
Periodo della prova:	
Data e riferimento documento CPVO/UPOV:	-

CODICE	STADIO[1]	CARATTERE		RIFERIMENTO[2]
1.	VG; B 0003	Cotiledoni:forma		
QN		ellittica allungata	1 ☐	Carmen, Yuso 31
		ellittica	2 ☐	
		ellittica schiacciata	3 ☐	Ruby, Tegege
2.	VG; B 003	Cotiledoni: intensità della colorazione verde		
QN		chiara	3 ☐	
		media	5 ☐	Carmagnola
		scura	7 ☐	BundyGem
3.	VG; B 0003	Ipocotile: intensità della colorazione antocianica		
QN		assente o molto debole	1 ☐	
		debole	3 ☐	Carmen
		media	5 ☐	Hlukhivs'ki18
		forte	7 ☐	Hlera
		molto forte	9 ☐	Zolotonos'ki15
4.	VG; B 1006	Pianta: colorazione della corona		
PQ (+)		gialla	1 ☐	Yellow Apex
		verde chiaro	2 ☐	Hlukhivs'ki33
		verde	3 ☐	Ermakivs'ki
		rosso-violetto	4 ☐	Dniprovs'ki 14; Bundygem
5.	VG; A	Foglia: intensità della colorazione antocianica		
QN		assente o molto debole	1 ☐	Anka, BundyGem, Carmen, Calavos, FibreGem, Kepnock
		debole	3 ☐	
		media	5 ☐	
		forte	7 ☐	
		molto forte	9 ☐	
6.	VG; A (c) 2101; 2201; 2301	Foglia: intensità della colorazione verde		
QN (+)		chiara	3 ☐	Anka
		media	5 ☐	Kinai egylaky
		scura	7 ☐	Carmen, Tiborszallasi

CODICE	STADIO[1]	CARATTERE		RIFERIMENTO[2]
7.	VG; A (a) 2101; 2201; 2301	Foglie: dimensione		
QN (*)		piccola	3	Finola
		media	5	Carmen
		grande	7	BundyGem
8.	VG; A (a) 2101; 2201; 2301	Foglie: numero delle foglioline		
QN (*)		poche	3	
(+)		medie	5	Finola
		molte	7	BundyGem
9.	MS; A (a) 2101; 2201; 2301	Foglia: lunghezza della fogliolina centrale		
QN		corta	3	Fasamo
		media	5	Dniprovs'ki11
		lunga	7	Hlukhivs'ki10
10.	MS; A (a) 2101; 2201; 2301	Foglia: larghezza della fogliolina centrale		
QN		stretta	3	Fasamo
		media	5	Dniprovs'ki18
		larga	7	Hlukhivs'ki
11.	MS; A (a) 2101; 2201; 2301	Picciolo: lunghezza		
QN		corto	3	Anka, Ermakivs'ki, Finola
		medio	5	Hlukhivs'ki57, Tegege
		lungo	7	Hlukhivs'ki33, BundyGem, FibreGem
12.	VG; A (a) 2101; 2201; 2301	Picciolo: intensità della colorazione antocianica		
QN (*)		assente o molto debole	1	
(+)		debole	3	Ruby
		media	5	
		forte	7	Red Petiole
		molto forte	9	
13.	VG; A 2201; 2301	Pianta (solo varietà propagate da seme): epoca dell'inizio della fioritura (50% di piante con almeno un fiore femminile in antesi)		
QN (*) (+)		molto precoce	1	Finola
		precoce	3	Fedora
		media	5	Tiborszallasi
		tardiva	7	Kompolti, Fibranova
		molto tardiva	9	
14.	VG; A (a) 2102 ; 2304	Infiorescenza: colorazione antocianica del fiore maschile		
QN (*) (+)		assente o molto debole	1	Kompolti
		debole	3	Carmen
		media	5	Lovrin 110
		forte	7	
		Molto forte	9	
15.	MG; A (b) 2202; 2203; 2302; 2305	Infiorescenza: contenuto di THC		
QN (+)		assente o molto basso	1	Hlera, Hlukhivs'ki 33, Santhica 23
		da molto basso a basso	2	Anka, BundyGem, Epsilon 68, FibreGem
		basso	3	Carmen, Férimon, Yuso 31
		da basso a medio	4	Calavos, Fibrimon 56, Kepnock, Ruby
		medio	5	Ermakivs'ki, Tegege
		da medio ad alto	7	Yus 9
		da alto a molto alto 8	8	

CODICE	STADIO[1]	CARATTERE		RIFERIMENTO[2]
		molto alto	9 ☐	Krasnodars'
16.	VG; A 2102; 2202; 2302; 2304	Pianta: espressione sessuale		
QL (*) (+)		monoiche	1 ☐	Anka, Ermakivs'ki, Fibrimon 21
		dioiche	2 ☐	Kompolti, Yuso 31
		ginoica	3 ☐	Uniko B
17.	VG; A (b) (c) 2202; 2302	Pianta: numero di branche laterali primarie		
QN		assenti o molto poche	1 ☐	Carmen, BundyGem, FibreGem
		poche	3 ☐	
		medie	5 ☐	Carmagnola
		molte	7 ☐	
18.	VG/MG; A (b) 2202; 2302	Pianta: altezza		
QN (*) (+)		bassa	3 ☐	Carmen, Finola, Yuso 31
		media	5 ☐	Hlukhivs'ki 33
		alta	7 ☐	Dniprovs'ki 11, Fibranova
19.	VG; A (b) (c) 2202; 2302	Fusto principale: colore		
PQ (*)		giallo	1 ☐	Chamaeleon, Hlukhovs'ki 10;
		giallo-verde	2 ☐	Zhovtosteblyovi
		verde chiaro	3 ☐	BundyGem, FibreGem, Yuso 31
		verde	4 ☐	Hlera, Carmagnola Tiborszàllàsi
		verde scuro	5 ☐	Kompolti, Zolotonos'ki 11
		violetto	6 ☐	Red Petiol
20.	MS; A (b) (c) 2202; 2302	Fusto principale: lunghezza degli internodi		
QN		corto	3 ☐	Finola, Fasamo
		medio	5 ☐	Ruby, Sinelnikivs'ki 2
		lungo	7 ☐	Dniprovs'ki 11
21.	MS/VG; A (b) (c) 2202; 2302	Fusto principale: spessore		
QN		sottile	3 ☐	Carmen
		medio	5 ☐	Chamaeleon
		spesso	7 ☐	Carmagnola, Deni
22.	VG; A (b) (c) 2202; 2302	Fusto principale: numero delle costolature		
QN (+)		poche	3 ☐	
		medie	5 ☐	Fedora 17
		molte	7 ☐	Yuso 31
23.	VG; A (b) 2204; 2306	Fusto principale: midollo in sezione trasversale		
QN (+)		assente o molto scarso	1 ☐	
		scarso	3 ☐	Carmen, Bundygem. FibreGem
		medio	5 ☐	Carmagnola
		abbondante	7 ☐	Deni
24.	MG; A 2205; 2307	Seme: peso		
QN		molto basso	1 ☐	Deni
		basso	3 ☐	Fasamo
		medio	5 ☐	Yuso 31, Kompolti
		alto	7 ☐	Hlukhivs'ki 10
		molto alto	9 ☐	
25.	VG; A 2205; 2307	Seme: colore del tegumento		
PQ		grigio chiaro	1 ☐	Hlukhivs'ki 10
		grigio	2 ☐	Fibriko TC, Hlukhivs'ki 58, Lipko
		grigio-marrone	3 ☐	
		giallastro-marrone	4 ☐	
		marrone	5 ☐	Carmen, Secuieni 1
		violaceo	6 ☐	
26.	VG; A 2205; 2307	Seme: marmorizzazioni		

CODICE	STADIO[1]	CARATTERE		RIFERIMENTO[2]
QN (+)		assenti o molto deboli	1 ☐	FibreGem, Hlukhivs'ki 10
		deboli	3 ☐	
		medie	5 ☐	Calavos, kompolti, Odnodomni 9CHS
		forti	7 ☐	BundyGem, Hlukhivs'ki 58
27.	VG; A 2205; 2307	Seme: forma vista lateralmente		
PQ		ellittica allungata	1 ☐	Carmen, Finola
		ovata	2 ☐	
		ovata stretta	3 ☐	BundyGem, FibreGem, Ruby, Tegege
		ellittica semi-stretta	4 ☐	Calsvos
		semi oblata	5 ☐	
28.	MG; A (b) 3003	Fusto: contenuto di fibre di tiglio		
QN (+)		molto basso	1 ☐	
		basso	3 ☐	Ermakivs'ki, Fedora 19
		medio	5 ☐	BundyGem, FibreGem, Ruby
		alto	7 ☐	Carmen, Kompolti
		molto alto	9 ☐	Benino, Yuso 31, Chamaeleon

Legenda:

A rilievi da effettuarsi sulle parcelle in campo
B rilievi da effettuarsi su plantule in semenzaio (solo per le varietà propagate da seme)
a) le osservazione devono essere fatte sulle ultime foglie opposte completamente espanse.
b) le piante maschile devono essere escluse dall'osservazione.
c) le osservazioni devono essere fatte sul terzo mediano del fusto principale

(*) caratteri che dovrebbero essere sempre rilevati, salvo che le condizioni ambientali di sviluppo lo rendano inappropriato.
(+) vedi spiegazione per la metodologia appropriata per effettuare il rilievo

Metodo di osservazione dei caratteri

VG accertamento visuale mediante una singola osservazione di un gruppo di piante o parti di esse
VS accertamento visuale mediante osservazione di piante individuali o parti di esse
MS misurazione di un determinato numero di piante o parti di esse
MG singola misurazione di un gruppo di piante o parti di esse

Tipo di carattere

QL Caratteri qualitativi
QN Caratteri quantitativi
PQ Caratteri pseudo-qualitativi

Luogo e data

Nome, cognome e qualifica del Richiedente, Firma e Timbro

[Fine del documento]

Metodologia appropriata per effettuare il rilievo

(caratteri contrassegnati sulla scheda descrittiva da un "+")

Carattere 4: Pianta: colorazione della corona

Corona verde chiaro (2) — Corona rosso-violetto (4)

Carattere 6: Foglia: Intensità della colorazione verde

Carattere 8: Foglia: numero delle foglioline

Poche (3): foglia composta da meno di 7 fogliolìne;

Poche (1) = foglia composta da meno di 7 fogliolìne

Medie (5) = foglia composta da 7 fogliolìne.

Carattere 12: Picciolo: intensità della colorazione antocianica

Carattere 13: Epoca di inizio della fioritura femminile

Il 50% delle piante presentano il primo fiore femminile con stili visibili.

Carattere 15: Infiorescenza: contenuto di THC

Il metodo per stabilire il contenuto di THC è basato sulla determinazione del quantitativo di Δ^9-tetraidrocannabinolo tramite gas cromatografia dopo estrazione con solvente.(Vedi *allegato n 4*).

Stati di espressione in base al contenuto di THC:

Stato di espressione	Range di THC (% peso secco)	
1	< 0,001	assente - molto basso
2	0.001 – 0,049	molto basso - basso
3	0,050 – 0,099	basso
4	0,100 – 0,199	basso - medio
5	0,200 – 0,299	medio
6	0,300 – 0,499	medio - alto
7	0,500 – 0,999	alto
8	1,000 – 2,000	alto - molto alto
9	> 2,000	molto alto

Carattere 16: Espressione sessuale:

Apice di pianta monoica

Apice di pianta maschile

Apice di pianta femminile

La canapa è normalmente dioica. Piante monoiche si trovano occasionalmente in natura ma per lo più sono ottenute tramite attività di breeding (Bòcsa, 1998). La genetica dell'espressione sessuale è complessa e l'espressione sessuale può essere modificata da fattori ambientali. Le varietà sono raramente monoiche al 100%. Anche dopo diverse generazioni dal momento che il breeder ha creato la varietà, possono segregare piante maschili. Le varietà monoiche non devono presentare più del 5% di piante maschili, mentre le dioiche sono composte sia da piante femminili sia da piante maschili, quest'ultime in rapporto stabile pari al 50%.
Nelle varietà ginoiche, il 100% delle piante ha solo fiori femminili e sono, solitamente, a propagazione vegetativa.

Carattere 18: Pianta: altezza

Deve essere misurata in fioritura compresa l'infiorescenza apicale, considerata l'espressione del carattere nei testimoni.

Stato di espressione	Altezza (m)	
3	0,5 – 1	Bassa
5	1,1 - 2	Media
7	2,1- > 4	Alta

Carattere 22: Fusto principale: numero di costolature

Nelle foto due esempi di varietà con l'espressione (7) molte.

Le osservazioni devono essere fatte sul terzo mediano del fusto principale.

Carattere 23: Fusto principale: midollo in sezione trasversale

Le osservazioni sono fatte sul nodo al di sotto dell'ultima foglia opposta.

assente o molto scarso	scarso	medio	abbondante
1	3	5	7

Carattere 26: Seme: marmorizzazioni

assenti o molto deboli (1)

medie (5)

forti (7)

Carattere 28: Fusto: contenuto di fibre di tiglio

Il metodo per stabilire il contenuto di fibra è riportato nell'*allegato 5*

ALLEGATO *3.1*

PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE AGRONOMICO E DI UTILIZZAZIONE DI VARIETÀ DA FIBRA E CANAPULO

Varietà testimoni.

Le varietà testimoni devono:

essere almeno 1 per tipologia sessuale e destinazione d'uso;

essere riviste periodicamente (punto 3.1).

Nel periodo di prova le varietà candidate devono possibilmente essere confrontate con gli stessi testimoni.

Metodologia sperimentale.

Per le prove agronomiche è utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con tre repliche e parcelle di 20 m^2 con distanza fra file di circa 20 cm seminate con seminatrici parcellari. La dose di semina per ogni varietà è determinata in modo tale da garantire l'investimento di circa 100/110 piante/m^2. Allorché le piante presentano le prime 4 foglie vere si esegue un eventuale diradamento adottando una distanza di circa 5 cm fra le piante della fila. Quando le piante hanno raggiunto lo stadio di 4-5 foglie vere si delimita, all'interno della parcella, un'area di saggio della dimensione di 1 m^2.

In ogni località di prova deve essere adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale.

Sulla parcella devono essere effettuati i seguenti rilievi:

Emergenza, quando i 2/3 delle piante attese ha raggiunto le due foglie cotiledonari dispiegate (fase 0003);

Fioritura (maschile e femminile), alla data in cui il 50% delle piante presenta almeno un fiore in antesi (fase 2102-2202-2302);

Manifestazioni parassitarie: rilevare la percentuale del grado di attacco mediante una stima visiva di eventuali patogeni/parassiti presenti;

Allettamento e stroncamento: mediante una stima percentuale del danno in prossimità della raccolta.

La raccolta avviene in corrispondenza della piena fioritura quando tutte le piante hanno almeno un fiore in antesi (fase 2102-2202-2302).

Di seguito vengono elencati rilievi produttivi, modalità e area cui devono riferirsi:

1. *Valutazione del THC.*

Raccolta, da 200 piante, del terzo superiore, secondo quanto previsto dalla procedura B, di cui ai regolamenti (CE) n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000 e (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004, descritta nell'allegato 4.

2. *Sull'apposita area di saggio (di 1 m2) per ciascuna parcella*:

2.1 numero di piante presenti;

2.2 peso della biomassa espresso in kg con due decimali;

2.3 peso degli steli defogliati e cimati (la cimatura va effettuata asportando la parte apicale della pianta non ancora fibrosa) espresso in kg con due decimali;

2.4 peso delle foglie e delle cime espresso in kg con due decimali.

3. *Su campione di 10 piante cimate e defogliate per ciascuna area di saggio*:

3.1. altezza pianta (cm);

3.2. diametro basale (mm).

4. *Su campione di 10 piante cimate e defogliate per ciascuna area di saggio*:

4.1. Rapporto ponderale tiglio/canapulo calcolato sia sul «fresco» sia sul «secco»: i dieci steli, cimati e defogliati, sono tagliati in tre parti uguali. Sul terzo mediano si opererà la separazione della corteccia (tiglio) dal canapulo;

4.2. Su tutti i sub-campioni che ora compongono il campione iniziale di 10 piante (parti apicali, basali e terzo mediano, a sua volta diviso in corteccia e canapulo) viene calcolato il contenuto di sostanza secca, mediante essiccazione in stufa a 105°C fino a peso costante.

5. *Su campione di 1 kg di piante cimate e defogliate per parcella*.

Il terzo mediano di ciascuna pianta deve essere essiccato ed inviato al centro che effettua le analisi sul contenuto in fibra (allegato 5).

Limiti di ammissibilità.

Il giudizio sul valore agronomico di una nuova varietà viene espresso sulla resa in steli secchi e sulla resa in tiglio. Il giudizio agronomico è positivo se uno dei due parametri presi in considerazione è statisticamente ($p=0.05$) pari o superiore alla media dei testimoni.

Per quanto riguarda il contenuto di THC la varietà è considerata non idonea quando il valore di detta sostanza è superiore a 0,2% (con tolleranza 0,03% in valore assoluto) anche in un solo campo di prova.

Formule per il calcolo della Resa in tiglio e della Resa in steli secchi.

Steli freschi su biomassa (%)= Peso steli defogliati e cimati area di saggio/Peso biomassa area di saggio

Resa steli secchi (t ha^{-1}) = Prb * Sb *ss

Dove:

Prb = produzione biomassa verde (t ha^{-1})

Sb = steli freschi su biomassa (%)

ss = sostanza secca steli (%)

Resa in tiglio (t ha^{-1})= Ts * Rss

Dove:

Ts = tiglio secco (%)

Rss = resa steli secchi (t ha-1)

ALLEGATO *3.2*

PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE AGRONOMICO E DI UTILIZZAZIONE DI VARIETÀ DA OLIO

Varietà testimoni.

Le varietà testimoni devono:

essere almeno 1 per tipologia sessuale e destinazione d'uso;

essere riviste periodicamente (punto 3.1).

Nel periodo di prova le varietà candidate devono possibilmente essere confrontate con gli stessi testimoni.

Metodologia sperimentale.

Per le prove agronomiche è utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con tre repliche e parcelle di 20 m^2 con distanza fra file di 45 cm seminate con seminatrici parcellari. La dose di semina per ogni varietà è determinata in modo tale da garantire l'investimento di circa 20/30 piante/m^2. Allorché le piante presentano le prime 4 foglie vere si esegue un eventuale diradamento adottando una distanza di circa 11 cm fra le piante della fila. Quando le piante hanno raggiunto lo stadio di 4-5 foglie vere si delimita all'interno della parcella un'area di saggio della dimensione di 1 m^2.

In ogni località di prova deve essere adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale.

Sulla parcella verranno effettuati i seguenti rilievi:

Emergenza, quando i 2/3 delle piante attese ha raggiunto le due foglie cotiledonari dispiegate (fase 0003);

Fioritura (maschile e femminile), alla data in cui il 50% delle piante presenta almeno un fiore in antesi (fase 2102-2202-2302);

Manifestazioni parassitarie: rilevare la percentuale del grado di attacco mediante una stima visiva di eventuali patogeni/parassiti presenti;

Allettamento e stroncamento: mediante una stima percentuale del danno in prossimità della raccolta.

La raccolta avviene in corrispondenza della maturazione di circa il 70% dei semi.

Di seguito vengono elencati rilievi produttivi, modalità e area cui devono riferirsi:

1. *Valutazione del THC.*

Raccolta, da 200 piante, del terzo superiore, secondo quanto previsto dalla procedura B, di cui ai regolamenti (CE) n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000 e (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004, descritta nell'allegato 4.

2. *Sull'apposita area di saggio (di 1 m2) per ciascuna parcella*:

2.1. numero di piante presenti;

2.2. altezza media delle piante in campo (cm);

2.3. peso del seme (g).

3. *Su campione medio delle località della prova agronomica*.

Per ciascuna località viene prelevato un campione medio (100 g circa) delle tre repliche che viene inviato al laboratorio di analisi. Qui i campioni relativi a ciascuna varietà sono riuniti e dal coacervo è successivamente prelevato un campione (100 g circa) su cui vengono effettuate le analisi. Il tenore in olio rilevato deve essere espresso in percentuale sulla sostanza secca. L'analisi deve essere eseguita seguendo la metodologia UNI EN ISO 5511: 1998 - determinazioni del contenuto in olio.

Limiti di ammissibilità.

Il giudizio sul valore agronomico di una nuova varietà è espresso sulla resa in olio. Il giudizio agronomico è positivo se il parametro preso in considerazione è statisticamente (p=0.05) pari o superiore alla media dei testimoni.

Per quanto riguarda il contenuto di THC la varietà è considerata non idonea quando il valore di detta sostanza è superiore a 0,2% (con tolleranza 0,03% in valore assoluto) anche in un solo campo di prova.

ALLEGATO *3.3*

PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE AGRONOMICO E DI UTILIZZAZIONE DI VARIETÀ DA FIBRA E CANAPULO/OLIO

Varietà testimoni.

Le varietà testimoni devono:

essere almeno 1 per tipologia sessuale e destinazione d'uso;

essere riviste periodicamente (punto 3.1).

Nel periodo di prova le varietà candidate devono possibilmente essere confrontate con gli stessi testimoni.

Metodologia sperimentale.

Per le prove agronomiche viene utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con tre repliche e parcelle di 20 m^2 con distanza fra file di circa 20 cm seminate con seminatrici parcellari. La dose di semina per ogni varietà è determinata in modo tale da garantire l'investimento di circa 100/110 piante/m^2. Allorché le piante presentano le prime 4 foglie vere si esegue un eventuale diradamento adottando una distanza di circa 5 cm fra le piante della fila. Quando le piante hanno raggiunto lo stadio di 4-5 foglie vere si delimita all'interno della parcella un'area di saggio della dimensione di 1 m^2.

In ogni località di prova deve essere adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale.

Sulla parcella verranno effettuati i seguenti rilievi:

Emergenza, quando i 2/3 delle piante attese ha raggiunto le due foglie cotiledonari dispiegate (fase 0003);

Fioritura (maschile e femminile), alla data in cui il 50% delle piante presenta almeno un fiore in antesi (fase 2102-2202-2302);

Manifestazioni parassitarie: rilevare la percentuale del grado di attacco mediante una stima visiva di eventuali patogeni/parassiti presenti;

Allettamento e stroncamento: mediante una stima percentuale del danno in prossimità della raccolta.

La raccolta avverrà in corrispondenza della maturazione del seme (fase tra 2306 e 2307).

Di seguito vengono elencati rilievi produttivi, modalità e area cui devono riferirsi:

1. *Valutazione del THC*.

Raccolta, da 200 piante, del terzo superiore, secondo quanto previsto dalla procedura B, di cui ai regolamenti (CE) n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000 e (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004, descritta nell'allegato 4.

2. *Sull'apposita area di saggio (di 1 m2) per ciascuna parcella*:

2.1 numero di piante presenti;

2.2 peso biomassa espresso in kg con due decimali;

2.3 peso degli steli defogliati e cimati (la cimatura va effettuata asportando la parte apicale della pianta non ancora fibrosa) espresso in kg con due decimali;

2.4 peso delle foglie e delle cime espresso in kg con due decimali;

2.5 peso del seme espresso in kg con due decimali.

3. *Su campione di 10 piante cimate e defogliate per ciascuna area di saggio*:

3.1 altezza pianta (cm);

3.2 diametro basale (mm).

4. *Su campione di 10 piante cimate e defogliate per ciascuna area di saggio*:

4.1. Rapporto ponderale tiglio/canapulo calcolato sia sul «fresco» che sul «secco»: i dieci steli, cimati e defogliati, verranno tagliati in tre parti uguali. Sul terzo mediano si opererà alla separazione della corteccia (tiglio) dal canapulo;

4.2. Su tutti i sub-campioni che ora compongono il campione iniziale di 10 piante (parti apicali, basali e terzo mediano, a sua volta diviso in corteccia e canapulo) verrà calcolato il contenuto di sostanza secca, mediante essiccazione in stufa a 105°C fino a peso costante.

5. *Su campione di 1 kg di piante cimate e defogliate per parcella*:

Il terzo mediano di ciascuna pianta sarà essiccato ed inviato al centro che effettuerà le analisi sul contenuto in fibra (allegato 5).

6. *Su campione medio delle località della prova agronomica*:

Per ciascuna località viene prelevato un campione medio (100 g circa) delle tre repliche che viene inviato al laboratorio di analisi. Qui i campioni relativi a ciascuna varietà sono riuniti e dal coacervo è successivamente prelevato un campione (100 g circa) su cui vengono effettuate le analisi. Il tenore in olio rilevato deve essere espresso in percentuale sulla sostanza secca. L'analisi sarà eseguita seguendo la metodologia UNI EN ISO 5511: 1998 - determinazioni del contenuto in olio.

Limiti di ammissibilità.

Il giudizio sul valore agronomico di una nuova varietà è espresso sulla resa in steli secchi, sulla resa in tiglio e sulla resa in olio per ettaro. Il giudizio agronomico è positivo se uno dei tre parametri presi in considerazione è statisticamente (p=0.05) pari o superiore alla media dei testimoni.

Per quanto riguarda il contenuto di THC la varietà è considerata non idonea quando il valore di detta sostanza è superiore a 0,2% (con tolleranza 0,03% in valore assoluto) anche in un solo campo di prova.

Formule per il calcolo della Resa in tiglio e della Resa steli secchi:

Steli freschi su biomassa (%)= Peso steli defogliati e cimati area di saggio/Peso biomassa area di saggio

Resa steli secchi (t ha^{-1}) = Prb * Sb *ss

Dove:

Prb = produzione biomassa verde (t ha^{-1})

Sb = steli freschi su biomassa (%)

ss = sostanza secca steli (%)

Resa in tiglio (t ha^{-1})= Ts * Rss

Dove:

Ts = tiglio secco (%)

Rss = resa steli secchi (t ha^{-1})

ALLEGATO *3.4*

PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE AGRONOMICO E DI UTILIZZAZIONE DI VARIETÀ DA BECCHIME O CONSUMO UMANO DIRETTO

Varietà testimoni.

Le varietà testimoni devono:

essere almeno 1 per tipologia sessuale e destinazione d'uso;

essere riviste periodicamente (punto 3.1).

Nel periodo di prova le varietà candidate devono possibilmente essere confrontate con gli stessi testimoni.

Metodologia sperimentale.

Per le prove agronomiche è utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con tre repliche e parcelle di 20 m^2 con distanza fra file di 45 cm seminate con seminatrici parcellari. La dose di semina per ogni varietà è determinata in modo tale da garantire l'investimento di circa 20/30 piante/m^2. Allorché le piante presentano le prime 4 foglie vere si esegue un eventuale diradamento adottando una distanza di circa 11 cm fra le piante della fila. Quando le piante hanno raggiunto lo stadio di 4-5 foglie vere si delimita all'interno della parcella un'area di saggio della dimensione di 1 m^2.

In ogni località di prova deve essere adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale.

Sulla parcella verranno effettuati i seguenti rilievi:

Emergenza, quando i 2/3 delle piante attese ha raggiunto le due foglie cotiledonari dispiegate (fase 0003);

Fioritura (maschile e femminile), alla data in cui il 50% delle piante presenta almeno un fiore in antesi (fase 2102-2202-2302);

Manifestazioni parassitarie: rilevare la percentuale del grado di attacco mediante una stima visiva di eventuali patogeni/parassiti presenti;

Allettamento e stroncamento: mediante una stima percentuale del danno in prossimità della raccolta.

La raccolta avverrà in corrispondenza della maturazione di circa il 70% dei semi.

Di seguito vengono elencati rilievi produttivi, modalità e area cui devono riferirsi:

1. *Valutazione del THC*.

Raccolta, da 200 piante, del terzo superiore, secondo quanto previsto dalla procedura B, di cui ai regolamenti (CE) n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000 e (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004, descritta nell'allegato 4.

2. *Sull'apposita area di saggio (di 1 m2) per ciascuna parcella*:

2.1. numero di piante presenti;

2.2. altezza media delle piante in campo (cm);

2.3. peso del seme (g).

3. *Su campione medio delle località della prova agronomica*.

Per ciascuna località viene prelevato un campione medio (100 g circa) delle tre repliche che viene inviato al laboratorio di analisi. Qui i campioni relativi a ciascuna varietà sono riuniti e dal coacervo è successivamente prelevato un campione (100 g circa) su cui vengono effettuate le analisi. Il contenuto di proteine rilevato deve essere espresso in percentuale sulla sostanza secca. L'analisi deve essere eseguita seguendo la metodologia UNI 22604:1992 - sostanze proteiche vegetali determinazioni dei protidi grezzi.

Limiti di ammissibilità.

Il giudizio sul valore agronomico di una nuova varietà è espresso sulla resa in proteine grezze per ettaro. Il giudizio agronomico è positivo se il parametro preso in considerazione è statisticamente (p=0.05) pari o superiore alla media dei testimoni.

Per quanto riguarda il contenuto di THC la varietà è considerata non idonea quando il valore di detta sostanza è superiore a 0,2% (con tolleranza 0,03% in valore assoluto) anche in un solo campo di prova.

ALLEGATO *3.5*

PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE AGRONOMICO E DI UTILIZZAZIONE DI VARIETÀ A MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA

Varietà testimoni.

Allo stato attuale vista la difficoltà della loro conservazione in vivo, anche a causa delle norme sugli stupefacenti (DPR 309/90 del 9 ottobre 1990 e successive modifiche), non sono disponibili varietà testimoni di questa tipologia. È quindi utilizzata come confronto almeno 1 varietà tradizionale. Nel periodo di prova le varietà candidate devono possibilmente essere confrontate con gli stessi testimoni.

Metodologia sperimentale.

La prova agronomica è realizzata in serra utilizzando uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con tre repliche e parcelle di 1 m^2 in modo tale da garantire l'investimento di 5 piante m^2. La raccolta deve avvenire in corrispondenza della fine della fioritura, quando tutti gli stili sono completamente imbruniti.

Il campione valutato è rappresentato da tutte le piante della parcella. Sul campione ottenuto sono effettuati i seguenti rilievi:

Fioritura (femminile), alla data in cui il 50% delle piante presenta almeno un fiore in antesi (fase 2102);

Manifestazioni parassitarie: rilevare la percentuale del grado di attacco mediante una stima visiva di eventuali patogeni/parassiti presenti;

peso biomassa (g);

peso degli steli defogliati e cimati (kg);

peso delle foglie e delle cime (g);

altezza pianta (cm);

diametro basale (mm).

1. *Sull'intera parcella*.

Per la valutazione dei principi attivi (cannabinoidi e terpeni) un campione rappresentativo composto da tutte le parti aeree delle piante è essiccato secondo quanto previsto nell'allegato 4.

Su questo campione, con lo stesso metodo cromatografico utilizzato per valutare il THC, sono valutati gli altri cannabinoidi che la canapa può produrre e che sono stati indicati come prevalenti dal costitutore. Nell'analisi perciò dovranno essere considerati il cannabidiolo (CBD), cannabigerolo (CBG), cannabivirina (CBDV), tetraidrocannabivarina (THCV) ed eventualmente anche altri cannabinoidi minori di cui siano disponibili commercialmente gli standard puri. La varietà sarà giudicata positivamente se presenta l'elemento caratterizzante riportato sul questionario tecnico, e questo risulta essere contenuto in misura maggiore rispetto alle varietà tradizionali.

ALLEGATO *4*

PROTOCOLLO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL CONTENUTO DI THC DELLE VARIETÀ DI CANAPA

Viene di seguito riportato la metodologia per la determinazione del Δ^9- THC. in base alla procedura «B» dei regolamenti (CE) n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000 e (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004.

1. *Oggetto e campo d'applicazione*.

Il metodo serve a determinare il tenore di Δ^9 -tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa (Cannabis sativa L.). basandosi sulla determinazione quantitativa tramite cromatografia in fase gassosa (CPG) del Δ^9 -tetraidrocannabinolo -(THC) dopo estrazione mediante solvente.

2. *Campionamento.*

In una popolazione (1)di una determinata varietà di canapa, prelevare il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi al termine della fioritura, durante la giornata, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, devono essere prelevate solo le piante femminili.

2.2. *Dimensione del campione.*

Il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante, per ogni particella (1).

Ogni campione viene posto, senza essere compresso, in un sacco di tela o di carta e successivamente inviato al laboratorio d'analisi.

2.3. *Essiccazione e conservazione del campione.*

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro le 48 ore, indipendentemente dal metodo, ad una temperatura inferiore a 70 °C. I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati non compressi, in oscurità e ad una temperatura inferiore a 25°C.

3. *Analisi del contenuto di THC.*

3.1. *Preparazione del campione da analizzare.*

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm. I campioni essiccati sono triturati sino ad ottenere una polvere semifina (setaccio con maglie di larghezza di 1 *mm)*. La polvere deve essere conservata al massimo per 10 settimane, in ambiente asciutto, in oscurità ed a temperatura inferiore a 25 °C.

3.2. *Reattivi, soluzione di estrazione.*

Reattivi:

Δ^9 -tetraidrocannabinolo cromatograficamente puro

Squalene cromatograficamente puro come standard interno

Soluzione di estrazione:

35 mg di squalene per 100 ml di esano.

3.3. *Estrazione del* Δ^9-THC.

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo di centrifuga; aggiungere 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il tutto, per 20 minuti, in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere all'analisi quantitativa.

3.4. Cromatografia in fase gassosa.

a) Strumentazione:

Cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless;

Colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro, impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano.

b) Serie di taratura.

Almeno 3 punti per la procedura A e 5 punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml Δ^9-THC in soluzione di estrazione.

c) Condizioni relative alla strumentazione.

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo d'esempio per quanto riguarda la colonna di cui alla lettera *a)*:

Temperatura del forno: 260°C

Temperatura dell'iniettore: 300°C

Temperatura del rilevatore: 300°C

d) Volume iniettato: 1µl.

---

(1) Sulla base del disegno sperimentale previsto per le prove di iscrizione, si intende: per «popolazione» l'insieme degli individui presenti nelle repliche previste in ogni ambiente di prova per ciascuna varietà. Per «particella» la somma delle particelle elementari di ogni singola varietà in ogni campo di prova.

4. *Risultati.*

Il risultato è espresso, con due decimali, in grammi di Δ^9-THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

Il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione d'analisi.

BIBLIOGRAFIA:

Regolamento (CE) n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000, allegato VI.

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. L 141 del 30 aprile 2004 pag. 0018-0058.

ALLEGATO *5*

PROTOCOLLO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RESA IN FIBRA DELLE VARIETÀ DI CANAPA

I campioni di bacchette essiccate provenienti dalle prove agronomiche sono riuniti. Da questo è prelevato un campione medio di circa 1 kg, che, contrassegnato da apposito cartellino di riconoscimento, viene posto all'interno di un contenitore cilindrico. Quest'ultimo viene quindi riempito con acqua potabile e chiuso con un tappo *ad hoc*, in grado di mantenere sott'acqua il fascetto di steli. I contenitori così approntati vengono inseriti in un incubatore a temperatura di 30 °C. Nei successivi 5-6 giorni viene monitorato il processo di macerazione, valutando il grado di separazione delle fibre dal canapulo e l'elementarizzazione delle fibre stesse.

Una volta raggiunto la macerazione ottimale, i campioni vengono estratti dai relativi contenitori, lavati a lungo in acqua corrente e posti ad asciugare in stufa a 65 °C. Successivamente, gli steli di ciascun campione vengono stigliati manualmente; le due componenti così ottenute (fibra e canapuli) vengono riposte in stufa per eliminarne l'umidità assorbita dall'aria durante la stigliatura e, quindi, pesate.

BIBLIOGRAFIA:

Bócsa I. and M. Karus. 1998. The cultivation of hemp. Hemptech (Sebastopol, California). 184 pp.

Di Candilo M., M. Diozzi e P. Ranalli. 2002. Influenza dell'epoca di semina e raccolta sulle caratteristiche biometriche produttive della canapa da seme (Cannabis sativa L.). Agroindustria, 1: 28-31.

Bacci L., Baronti, S., Angelici L.G. 2007. Manuale di coltivazione e prima lavorazione della canapa da fibra. In: Tecnologie per il Sistema tessile, Maracchi G. (Ed.), Casa Editrice FPDESIGN, Firenze. Pp.1-88.

Mediavilla V., M. Jonquera, I. Achmid-Slembrouck and A. Soldati. 1998. Journalof the International Hemp Association.5(2):65, 68-74.

Tamburini E., M. Di Candilo, B., Perito, M. Polsinelli, P. Ranalli e G. Mastromei. 2002. Selezione e caratterizzazione ed impiego di ceppi batterici nella macerazione controllata della canapa. Agroindustria, 1: 49-53.

Allegato 6

COSTI DELLE PROVE PER L'ISCRIZIONE DI NUOVI IBRIDI O VARIETÀ' DI CANAPA AL REGISTRO (PER ANNO E PER VARIETÀ) (Euro)

Tipologia	*Spese generali di coordinamento*	*Prova Descrittiva*		*Prova Agronomica*		*Analisi di laboratorio*					*Costo totale*
	A	B		C		D [d1x1x1]	E [e1x1x3]	F [f1x1x1]	G [g1x1x1]	H [h1x1x1]	T=A+B+C+D+E+F+G+H
Varietà a libera impollinazione da fibra e canapulo	290,00	1.060,00	[b1x2]+[e1x1]	720,00	[c1x3x3]	80,00	480,00	-	-	-	**2.630,00**
Varietà ibride da fibra e canapulo	290,00	1.960,00	[b1x2+(b2x2)]+ [e1x1]	720,00	[c1x3x3]	80,00	480,00	-	-	-	**3.530,00**
Varietà a libera impollinazione da olio	290,00	1.060,00	[b1x2]+[e1x1]	720,00	[c1x3x3]	-	480,00	60,00	-	-	**2.61,00**
Varietà ibride da olio	290,00	1.960,00	[b1x2+(b2x2)]+ [e1x1]	720,00	[c1x3x3]	-	480,00	60,00	-	-	**3.510,00**
Varietà a libera impollinazione da fibra e canapulo/olio	290,00	1.060,00	[b1x2]+[e1x1]	720,00	[c1x3x3]	80,00	480,00	60,00	-	-	**2.690,00**
Varietà ibride da fibra e canapulo/olio	290,00	1.960,00	[b1x2+(b2x2)]+ [e1x1]	720,00	[c1x3x3]	80,00	480,00	60,00	-	-	**3.590,00**
Varietà a libera impollinazione da becchime o consumo umano diretto	290,00	1.060,00	[b1x2]+[e1x1]	720,00	[c1x3x3]	-	480,00	-	60,00	-	**2.610,00**
Varietà ibride da becchime o consumo umano diretto	290,00	1.960,00	[b1x2+(b2x2)]+ [e1x1]	720,00	[c1x3x3]	-	480,00	-	60,00	-	**3.510,00**
Varietà a moltiplicazione vegetativa	290,00	1.440,00	[b3x2]+[e1x1]+ [d1x1]	480,00	[c1x3x1]	-	-	-	-	160,00	**2.370,00**

Costi unitari

A	*Spese generali di coordinamento*	€ 290,00
B	**Descrittiva**	
b1	Ibrido o varietà (in campo)	€ 450,00
b2	parentale	€ 450,00
b3	Ibrido o varietà (in serra)	€ 600,00
C	**Agronomica**	
c1	per parcella (campo)	€ 80,00
c2	per parcella (serra)	€ 160,00
D	**Analisi resa in fibra**	
d1	per campione	€ 80,00
E	**Analisi Δ^9-THC**	
e1	per campione	€ 160,00
F	**Analisi Olio**	
f1	per campione	€ 60,00
G	**Analisi contenuto proteico**	
g1	per campione	€ 60,00
H	**Eventuali altre analisi cannabinoidi**	
	per campione	€ 160,00

11A07660

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 12 maggio 2011.

Modalità di presentazione delle richieste di finanziamento per l'anno 2009, relative al Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI REGIONALI

Visto l'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, al fine di finanziare interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone;

Visto l'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, modificando l'ultimo periodo del sopra richiamato articolo 2, comma 41, stabilisce che i criteri per l'erogazione del suddetto Fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni - ora Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale - di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e che, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati;

Visto in particolare, l'allegato "A" dell'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n.448, che indica gli ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori;

Vista la nota dell'istituto Geografico militare del 25 febbraio 2010, con la quale viene trasmesso il "Compendio delle isole minori d'Italia" che reca, per ciascuna isola minore individuata nell'allegato "A" citato, la superficie e gli abitanti residenti sull'isola secondo i dati disponibili più recenti alla data della relazione;

Visti i dati ISTAT riferiti all'anno 2010 relativi al Comune di Favignana, non ricompreso nel Compendio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell' 11 marzo 2011, che disciplina i criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori ed, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce i settori di intervento e le priorità dei progetti 2009; l'articolo 5 che prevede la successiva definizione con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali del limite massimo di finanziamento attribuibile a ciascun Comune legittimato a presentare domanda di finanziamento, secondo i criteri indicati nel precedente articolo 3, e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento con i relativi progetti e cronoprogrammi fisici finanziari, nonché il termine massimo di realizzazione degli stessi, e l'articolo 6 che fissa le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per l'anno 2009;

Considerato che la gestione del Fondo è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2008, con il quale al Cons. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi - Consigliere della Corte dei conti - è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, ed è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa n. 7 "Affari Regionali" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del l° ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2011 (di seguito solo d.P.C.M.), definisce il limite massimo di finanziamento attribuibile a ciascun Comune legittimato a presentare domanda di finanziamento, secondo i criteri indicati nell'articolo 3 dello stesso decreto, definisce altresì le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento con i relativi progetti e cronoprogrammi fisici finanziari, nonché il termine massimo di realizzazione degli stessi.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I Comuni appartenenti agli ambiti territoriali di cui all'allegato "A" dell'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono i soggetti legittimati a presentare i progetti e la richiesta del relativo finanziamento ed in particolare, come specificato nell'articolo 3 del d.P.C.M, sono soggetti beneficiari i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori stabilmente abitate.

2. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai Comuni ovvero dal Comune "capo-fila" nel caso di aggregazioni temporanee tra Comuni, secondo le modalità indicate dall'articolo 6 del d.P.C.M.

Art. 3.

Criteri per la determinazione del limite massimo di finanziamento 2009

1. Lo stanziamento del Fondo di sviluppo delle isole minori per l'anno 2009 ammonta a euro 20.000.000,00.

2. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del d.P.C.M. sono definiti nella Tabella A, allegata al presente decreto, i limiti massimi di finanziamento per Comune legittimato, sulla base dei dati forniti dall'Istituto Geografico militare con la relazione richiamata in premessa "Compendio delle isole minori d'Italia" e risultanti dalla rilevazione ISTAT per il Comune di Favignana.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento, con allegati i relativi progetti, devono essere compilate in modo esaustivo secondo le schede allegate (Scheda di sintesi, allegato 1, allegato 2, allegato 3. disponibili sul sito http://www.affariregionali.it) e devono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali – Ufficio IV, Via della Stamperia, n. 8, Roma, CAP 00187, sia in cartaceo che in formato elettronico. Il progetto in formato elettronico va inviato al seguente recapito: ufficioIV.dar@palazzochigi.it.

2. Le domande, sottoscritte dal rappresentante legale del Comune proponente ovvero del Comune capo-fila nel caso di aggregazioni temporanee di comuni, devono pervenire entro il termine perentorio del 20 luglio 2011.

3. La documentazione relativa ai progetti deve indicare:

a) la descrizione del progetto che si intende realizzare con l'indicazione degli obiettivi, delle modalità di attuazione, del profilo dell'utenza interessata, dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualità della vita; si richiama in proposito l'attenzione sulla condizione riportata dall'articolo 6, comma 4 del d.P.C.M. secondo cui ciascun Comune, da solo o in aggregazione, può presentare un solo progetto;

b) il settore di intervento, con riferimento a quanto stabilito nel comma 1 dell'articolo 4 del d.P.C.M.;

c) la corrispondenza del progetto agli elementi di priorità indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2, dello stesso art. 4;

d) i Comuni partecipanti, nel caso di aggregazioni di comuni andrà compilato un documento unico secondo il facsimile allegato al presente decreto (allegato 3);

e) l'area interessata dal progetto;

f) l'eventuale cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di entità complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato degli interventi;

g) la previsione dei costi di realizzazione complessivi del progetto e l'articolazione dettagliata delle voci di spesa; il finanziamento richiesto, specificando, per i progetti cofinanziati, la quota a carico dello stesso richiedente ovvero di altri soggetti pubblici o privati;

h) i tempi e le fasi di realizzazione del progetto (cronoprogramma fisico finanziario), che dovrà essere completato entro ventiquattro mesi, se non avente ad oggetto la realizzazione di opere, o entro quarantotto mesi, qualora preveda la realizzazione di opere; termini decorrenti dalla data di concessione del finanziamento;

i) l'indicazione del referente del progetto.

Art. 5.

Valutazione dei progetti e procedure di esclusione

1. I progetti sono valutati sulla base dei criteri previsti dal d.P.C.M.1° ottobre 2010.

2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono dichiarate inammissibili o non idonee, per mancanza dei requisiti, le domande di finanziamento dei progetti:

presentati da soggetti diversi da quelli legittimati, indicati dal combinato disposto degli articoli 2, 3 e 6 del d.P.C.M.;

che non rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 4, 5 e 6 del d.P.C.M.;

non idonei a conseguire obiettivi riconducibili ai settori di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M.;

ai quali non sia stata assegnata priorità secondo le indicazioni dello stesso articolo 4, comma 2 del d.P.C.M.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 12 maggio 2011

Il capo dipartimento: MANFREDI SELVAGGI

TABELLA A

REGIONE	COMUNE	ISOLA	NOTE	SEDE COMUNE SU ISOLA	ISOLE ABITATE PER COMUNE n°	ABITANTI n°	SUPERFICIE INSULARE Kmq	RIPARTI €
CAMPANIA	Capri	Capri		1	0,50	7320	3,970	426.771,77
	Anacapri	Capri		1	0,50	6655	6,390	424.975,93
	Ischia	Ischia		1	0,17	18606	8,050	556.658,85
	Casamicciola Terme	Ischia		1	0,17	8254	5,600	385.801,90
	Lacco Ameno	Ischia		1	0,17	4681	2,760	319.727,17
	Forio	Ischia		1	0,17	17009	12,850	548.743,02
	Serrara Fontana	Ischia		1	0,17	3179	6,690	310.200,55
	Barano d'Ischia	Ischia		1	0,17	9943	11,070	431.737,03
	Procida	Procida (Vivara)		1	1,00	10631	4,490	572.585,28
	(Napoli)	Nisida	Presidio militare e carcere minorile	0	0,00	0	"(0,3)"	0,00
Totali	**9**			**9**	**3,00**	**86278**	**61,870**	**3.977.201,49**
LAZIO	Ponza	Ponza Palmarola (Zanone)		1	2,00	3308	11,750	667.962,30
	Ventotene	Ventotene (Santo Stefano)		1	1,00	708	1,810	407.628,06
Totali	**2**			**2**	**3,00**	**4016**	**13,560**	**1.075.590,36**
LIGURIA	Porto Venere	Palmaria Tino (Tinetto)	Tino demanio militare 1 ab.	0	2,00	61	1,730	375.538,12
Totali	**1**			**0**	**2,00**	**61**	**1,730**	**375.538,12**
PUGLIA	Tremiti	San Nicola San Domino (Capraia) (Pianosa)		1	2,00	497	3,040	592.914,81
Totali	**1**			**1**	**2,00**	**497**	**3,040**	**592.914,81**
SARDEGNA	Carloforte	San Pietro		1	1,00	6488	51,000	673.352,06
	Sant'Antioco	Sant'Antioco		1	0,50	11811	77,920	760.494,83
	Calasetta	Sant'Antioco		1	0,50	2851	30,980	452.980,11
	La Maddalena	La Maddalena Caprera Santo Stefano Spargi Santa Maria (Budelli) (Razzoli) (Mortorio)		1	5,00	11668	48,650	1.482.952,29
	(Olbia)	Tavolara (Molara)	Base militare a Tavolara	0	0,00	0	"(8,71)"	0,00
	(Porto Torres)	(Asinara)		0	0,00	0	"(51,23)"	0,00
Totali	**6**			**4**	**7,00**	**32818**	**208,550**	**3369779,289**

SICILIA	Pantelleria	Pantelleria		1	1,00	7620	83,020	805.126,08
	Lampedusa e Linosa	Lampedusa Linosa (Lampione)		1	2,00	6170	26,830	766.496,42
	Favignana	Favignana Levanzo Marettimo (Formica)		1	3,00	4325	37,440	959.600,33
	Ustica	Ustica		1	1,00	1324	8,550	441.281,42
	Lipari	Lipari Vulcano Alicudi Filicudi Stomboli Panarea		1	6,00	12609	89,310	1.826.718,32
	Santa Maria	Salina		1	0,33	807	8,000	308.418,34
	Leni	Salina		1	0,33	641	8,560	307.813,02
	Malfa	Salina		1	0,33	851	8,000	309.107,45
Totali	**8**			**8**	**14,00**	**34347**	**269,710**	**5724561,387**
TOSCANA	Portoferraio	Elba Montecristo		1	1,13	12317	47,460	775.062,61
	Campo nell'Elba	Elba Pianosa		1	1,13	4452	55,000	678.737,68
	Capoliveri	Elba		1	0,13	3627	38,000	421.057,68
	Marciana	Elba		1	0,13	2245	45,000	424.344,82
	Marciana Marina	Elba		1	0,13	1929	5,000	276.928,64
	Porto Azzurro	Elba		1	0,13	3452	13,000	329.274,96
	Rio Marina	Elba		1	0,13	2192	19,000	330.911,16
	Rio nell'elba	Elba		1	0,13	1174	16,000	304.282,43
	Isola del Giglio	Giglio e Giannutri		1	2,00	1459	23,830	682.028,70
	(Grosseto)	(Formiche di Grosseto)		0	0,00	0		0,00
	Capraia	Capraia Gorgona (Secche della Meloria)		1	2,00	685	21,550	661.785,86
Totali	**11**			**10**	**7,00**	**33532**	**283,840**	**4.884.414,54**

TOT COMPLESSIVO				**34**	**38,00**	**191549**	**842,300**	**20.000.000,00**

ISOLE MINORI
SCHEDA ISTRUTTORIA DI SINTESI DA COMPILARE A CURA DEL COMUNE ISTANTE QUALE ENTE SINGOLO O QUALE ENTE CAPOFILA DI AGGREGAZIONE

Tipologia ente proponente:	
Comune delimitato territorialmente in allegato “A” art. 25, L. 28-12-2001 n. 448	> SI NO
Comune Capo-fila di aggregazioni temporanee di comuni	> SI NO
Tipologia intervento	
Obiettivi	specificare
Risultati attesi in termini di miglioramento della qualità della vita	specificare
Risorse da impiegare	specificare
Modalità di attuazione	specificare
Indicazione dell’utenza potenzialmente interessata	specificare
Indicazione area interessata dal progetto	specificare
Cofinanziamento	specificare
In caso di progetto cofinanziato, dichiarazione di copertura finanziaria del cofinanziamento	specificare
Tempi e fasi di realizzazione	specificare
Rispondenza alla vigente programmazione territoriale	specificare
In caso di aggregazione, atto formale di aggregazione	v. allegato 3
Dichiarazione di inserimento nel Programma triennale dei lavori pubblici	> SI NO
Dichiarazione del Comune “Capo-fila” responsabile della realizzazione del progetto	> SI NO
Dichiarazione di partecipare ad un unico progetto, in forma o singola o aggregata	> SI NO
Referente del progetto	specificare
Riconducibilità ai settori di intervento di cui all’art.4, comma 1 del dPCM	
energia	> SI NO
trasporti,	> SI NO
concorrenza	> SI NO
Progetto che riguarda più di un settore di cui all’art 4, comma 1 del dPCM	specificare
Valenza sovra comunale del progetto	> SI NO
Realizzazione nelle aree protette e nella rete “Natura 2000”, prevista dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357;	
totalmente	> SI NO
parzialmente	> SI NO
Improntati alla sostenibilità ambientale con particolare riferimento:	
settore di intervento energia	
settore di intervento trasporti	
settore di intervento concorrenza	
Priorità	
improntato all’utilizzo delle energie rinnovabili	> SI NO
improntato al risparmio energetico	> SI NO
improntato all’efficienza energetica	> SI NO
improntato alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette	> SI NO
improntato alla valorizzazione dei prodotti tipici e dell’artigianato	> SI NO
improntato alla certificazione ambientale dei servizi	> SI NO
improntato alle misure dirette a favorire gli insediamenti produttivi stabili e le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive.	> SI NO
improntato alla mobilità, alla nautica da diporto e alla cantieristica	> SI NO
improntato alla viabilità	> SI NO
improntato al recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente	> SI NO
improntato al contingentamento dei flussi turistici e alla destagionalizzazione	> SI NO
improntato a misure dirette a favorire l’attività commerciale fuori stagione	> SI NO
Progetto che soddisfa più di una priorità di cui all’art 4, comma 2 del dPCM	specificare

ALLEGATO *1*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
UFFICIO IV - SERVIZIO XI

Allegato 1

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PROGETTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA GENERALE
Titolo del progetto:
Comune firmatario: (in caso di aggregazione di comuni indicare il comune capofila) **Codice Fiscale:** **Provincia di appartenenza:** **Regione di appartenenza:** **IBAN CONTO DI TESORERIA DELLO STATO**

SEZIONE 2. ALTRI COMUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO

Comune	Provincia di appartenenza	Regione di appartenenza
1.		
2.		
3.		
4.		

SEZIONE 3. REFERENTE DEL PROGETTO

Referente responsabile del progetto interno all'amministrazione

Nome e cognome____

Indirizzo e-mail____

Numero di telefono____

Numero di fax ____

Indirizzo e cap____

SEZIONE 4. SETTORI DI INTERVENTO Indicare il settore di intervento del progetto
A) energia
B) trasporti
C) concorrenza

SEZIONE 5. PRIORITA' Indicare il settore di intervento del progetto
A) realizzati nelle aree protette e nella Rete Natura 2000
B)improntati alla sostenibilità ambientale
B 1)
B 2)
B 3)
ecc

SEZIONE 6. COFINANZIAMENTO	
Cofinanziamento del progetto SI □ NO □	**Cofinanziatori** Autofinanziamento □ Altri soggetti Pubblici □ Soggetti Privati □
Percentuale complessiva di cofinanziamento sul valore dichiarato del progetto:	

SEZIONE 7. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (MAX 60 RIGHE)

Nel caso di progetti polifunzionali la scheda deve essere compilata indicando per ogni voce i riferimenti a ciascuno degli ambiti di intervento interessati

Obiettivi generali del progetto

Area di intervento

Attività previste

Modalità di realizzazione

Risultati attesi

Tempi di realizzazione (numero di mesi dall'avvio del progetto)

SEZIONE 7. PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	
Fase progettuale	**Fase realizzativa (gestione)**
Personale interno all'amministrazione □ Indicare direzione/settore coinvolti …	Personale interno all'amministrazione □ Indicare direzione/settore coinvolti …
Consulenti esterni □	Consulenti esterni □

ALLEGATO 2

ALLEGATO 2 - "FONDO DI SVILUPPO DELLE ISOLE MINORI"
Analisi dei costi di realizzazione per ciascun ambito d'intervento -

Indicare ambito di intervento ______________________

			TOTALE	
			Importo Complessivo	**% sul totale generale**
1	1	1 Parte corrente		
Eventuali dettagli per categoria economica	1.1			
	1.2			
	1.3			
	1.4			
	1.5			
	1.6			
	1.7			
	1.8			
	1.9			
	1.10			
2	2	2 Conto capitale		
Eventuali dettagli per categoria economica	2.1			
	2.2			
	2.3			
	2.4			
	2.5			
	2.6			
	2.7			
	2.8			
	2.9			
	2.10			
3= 1+2	3	TOTALE GENERALE (*)		

(*) Il totale generale deve coincidere con quello del corrispondente ambito di intervento indicato nella scheda obbligatoria

Data______________________ **Firma del responsabile del progetto**

____

Analisi costi di realizzazione

ALLEGATO *3*

Documento unico per la presentazione del progetto denominato…….ai fini dell'accesso alla ripartizione del Fondo di sviluppo delle isole minori, annualità 2009, da parte dell'aggregazione territoriale facente capo* al *Comune di……. individuato quale ente capo fila

L'anno 2011, il giorno…., alle ore…., in….., si sono riuniti gli enti di seguito elencati:

1) Comune di………….. (C.F……) con sede in….., **capofila dell'aggregazione** e rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente;
2) Comune di………….. (C.F……) con sede in…., rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente;
3) …

I firmatari del presente documento unico, dichiarano che è loro intendimento presentare in forma aggregata il progetto denominato….., al fine di accedere alla ripartizione del Fondo di sviluppo delle isole minori, annualità 2009, per le finalità……… e di individuare nel Comune di ….. l'ente capofila delegato a presentare la relativa richiesta di finanziamento, seguendone il relativo iter procedurale fino alla conclusione del progetto.

Per il Comune di (firma del legale rappresentante)
Per il Comune di (firma del legale rappresentante)
Per il Comune di (firma del legale rappresentante)
ecc.

Luogo e data

11A08098

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 6 giugno 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di catasto e pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 2681 del 17 maggio 2011 con la quale l'ufficio provinciale di Viterbo ha comunicato che il giorno 02 maggio 2011 si è verificato l'irregolare funzionamento dei servizi di catasto e di pubblicità immobiliare - dalle ore 8,00 alle ore 12:29 dovuta a problemi al sistema informatico;

Vista la nota prot. n. 4728 del 26 maggio 2011 della Direzione regionale Lazio, inviata all'ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la nota n. 559 del 3 giugno 2011 con la quale il garante del contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio provinciale di Viterbo;

Determina:

Il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di catasto e pubblicità immobiliare dell'agenzia del territorio ufficio provinciale di Viterbo è accertato come segue:

per il giorno 02 maggio 2011 dalle ore 8:00 alle ore 12:29 a causa di problemi al sistema informatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore regionale: GANDOLFI

11A08023

DECRETO 7 giugno 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO E TRENTINO ALTO-ADIGE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 6 maggio 2011, protocollo n. 2509, del direttore dell'ufficio provinciale del territorio di Treviso, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nel giorno 6 maggio 2011, del Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Treviso;

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Treviso è da attribuirsi a sciopero del personale;

Vista la nota del garante del contribuente per il Veneto del 27 maggio 2011, protocollo n. 373/2011;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Treviso nel giorno 6 maggio 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 7 giugno 2011

Il direttore regionale: PELLEGRINI

11A07985

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 4024 del 10 maggio 2010 del direttore dell'ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare della sede di Pavia nel giorno 6 maggio 2011;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che con nota protocollo n. 921 in data 8 giugno 2011 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 6 maggio 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 giugno 2011

Il direttore regionale: ORSINI

11A07982

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 4524 del 9 maggio 2011 del direttore dell'ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, il giorno 6 maggio 2011;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dall'organizzazione sindacale C.G.I.L. della maggior parte del personale;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che con nota protocollo n. 923 dell'8 giugno 2011 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, il giorno 6 maggio 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 giugno 2011

Il direttore regionale: ORSINI

11A07983

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art.10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 2557 del 4 maggio 2011 del direttore dell'ufficio provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare e i servizi Docfa e Pregeo nella giornata del 3 maggio 2011 dalle ore 9,00 alle ore 12,00;.

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bergamo, è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea indetta dall'organizzazione sindacale C.G.I.L. della totalità del personale, tali da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che con nota protocollo n. 922 dell'8 giugno 2011 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Bergamo, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare e i servizi Docfa e Pregeo, nella giornata del 3 maggio 2011 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 giugno 2011

Il direttore regionale: ORSINI

11A07984

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DECRETO 13 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Zenit - Soc. Coop.» in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE
E FINANZE

prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

*(*Omissis*)*

Decreta:

1) di disporre, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Zenit società cooperativa» (P.I. 02380980215), con sede a Bolzano, via Max Planck, n.11/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Donato Sciannameo, con ufficio a *Nova* Levante, via Carezza,127;

3) di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino ufficiale delle Regione.

Bolzano, 13 maggio 2011

L'assessore: BIZZO

11A07771

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 24 maggio 2011.

Ricostituzione delle commissioni e del comitato provinciale INPS di Udine.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO COLLOCAMENTO E FORMAZIONE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 relativo alla costituzione del Comitato Provinciale INPS;

Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88, sulla ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL ed in particolare l'art. 44 di detta legge, che sostituisce il primo comma dell'art. 34, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, circa la composizione dei comitati provinciali INPS, e l'art. 46, commi 1, 2, 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in

materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi a speciali commissioni del comitato provinciale INPS;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 29 luglio 2010 n. 122;

Vista la propria determinazione n. 3137 del 27 aprile 2011 relativa alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine ed alla ricostituzione della commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine per la categoria degli artigiani, della commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e della commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine per la categoria degli esercenti attività commerciali;

Considerato che la succitata determinazione ha disposto la ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine e delle commissioni speciali con la seguente composizione:

comitato provinciale I.N.P.S. di Udine:

Componenti di diritto:

dirigente pro - tempore della direzione d'area funzionale lavoro, welfare e sviluppo socio economico della provincia di Udine o suo delegato;

direttore pro - tempore della ragioneria provinciale dello Stato di Udine o suo delegato;

dirigente pro - tempore della sede provinciale dell'Inps.

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

2 rappresentanti nominati da CGIL;

2 rappresentanti nominati da CISL;

1 rappresentante nominato da UIL;

1 rappresentante nominato da UGL;

1 rappresentante nominato da FEDERMANAGER.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

1 rappresentante nominato da Confindustria;

1 rappresentante nominato da Confcommercio;

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1 rappresentante nominato da Confartigianato;

1 rappresentante nominato da Coldiretti.

Commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine per la categoria degli artigiani:

2 rappresentanti nominati da Confartigianato;

1 rappresentante nominato da CNA.

Componenti di diritto:

dirigente pro - tempore della direzione d'area funzionale lavoro, welfare e sviluppo socio economico della provincia di Udine o suo delegato;

direttore pro - tempore della ragioneria provinciale dello Stato di Udine o suo delegato;

dirigente pro - tempore della sede provinciale dell'Inps.

Commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine per la categoria dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni:

1 rappresentante nominato da Coldiretti;

1 rappresentante nominato da Confagricoltura;

1 rappresentante nominato dalla confederazione italiana agricoltori.

Componenti di diritto:

dirigente pro - tempore della direzione d'area funzionale lavoro, welfare e sviluppo socio economico della provincia di Udine o suo delegato;

direttore pro - tempore della ragioneria provinciale dello Stato di Udine o suo delegato;

dirigente pro - tempore della sede provinciale dell'Inps.

Commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine per la categoria degli esercenti attività commerciali:

3 rappresentanti nominati da Confcommercio.

Componenti di diritto:

dirigente pro - tempore della direzione d'area funzionale lavoro, welfare e sviluppo socio economico della provincia di Udine o suo delegato;

direttore pro - tempore della ragioneria provinciale dello Stato di Udine o suo delegato;

dirigente pro - tempore della sede provinciale dell'Inps.

Viste le designazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni sopra citate;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1) di ricostituire il Comitato Provinciale Inps di Udine con la seguente composizione:

componenti di diritto:

dirigente pro - tempore della direzione d'area funzionale lavoro, welfare e sviluppo socio economico della provincia di Udine o suo delegato;

direttore pro - tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di Udine o suo delegato;

Dirigente pro - tempore della sede provinciale dell'Inps.

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Cossale Luciano, nato a Pontebba (UD) il 16 aprile 1946 (CGIL);

De Marchi Patrizio, nato a Udine il 2 giugno 1950 (CGIL);

Bassi Giovanna, nata a Lestizza (UD) il 7 agosto 1946 (CISL);

Pittino Giacomo, nato a Sutrio (UD) il 16 agosto 1932 (CISL);

Nasazio Giorgio, nato a Latisana (UD) l'11 febbraio 1945 (UIL);

Bruni Gianfranco, nato a Udine l'11 maggio 1945 (UGL);

Roja Giovanni Battista, nato a Majano (UD) il 24 giugno 1933 (Federmanager-Cida).

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Grimaldi Maria, nata a Udine il 22 giugno 1958 (Confindustria);

Dalla Mora Antonio, nato a Latisana (UD) il 21 aprile 1972 (Confcommercio).

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Cappellini Alfredo, nato a Udine il 22 dicembre 1949 (Confartigianato);

Ramella Gian Carlo, nato a Novara il 19 ottobre 1961(Coldiretti).

2) di ricostituire le commissioni speciali che opereranno in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989 n. 88 e che designeranno al loro interno il presidente con la seguente composizione:

Commissione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Udine per la categoria degli Artigiani:

Cappellini Alfredo, nato a Udine il 22 dicembre 1949 (Confartigianato);

Liani Alessandro, nato a Udine il 21 gennaio 1974 (Confartigianato);

Vaccaro Antonella, nata a Napoli il 23 settembre 1965 (CNA);

Componenti di diritto:

dirigente pro - tempore della direzione d'area funzionale lavoro, welfare e sviluppo socio economico della provincia di Udine o suo delegato;

direttore pro - tempore della ragioneria provinciale dello stato di Udine o suo delegato;

dirigente pro - tempore della sede provinciale dell'Inps.

Commissione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Udine per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Ramella Gian Carlo, nato a Novara il 19 ottobre 1961 (Coldiretti);

Cumini Anna Maria, nata a Cividale (UD) l'8 gennaio 1956 (Confagricoltura);

Stefanutti Ezio, nato a Udine il 25 aprile 1956 (CIA).

Componenti di diritto:

dirigente pro - tempore della direzione d'area funzionale lavoro, welfare e sviluppo socio economico della provincia di Udine o suo delegato;

direttore pro - tempore della ragioneria provinciale dello stato di Udine o suo delegato;

dirigente pro - tempore della sede Provinciale dell'Inps.

Commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine per la categoria degli esercenti attività commerciali:

De Colle Luigino, nato a Tolmezzo il 5 luglio 1954 (Confcommercio);

Freschi Andrea, nato a Udine, il 22 giugno 1965 (Confcommercio);

Chialina Gianpietro, nato a Udine il 7 marzo 1964 (Confcommercio.

Componenti di diritto:

dirigente pro - tempore della direzione d'area funzionale lavoro, welfare e sviluppo socio economico della provincia di Udine o suo delegato;

direttore pro - tempore della ragioneria provinciale dello stato di Udine o suo delegato;

dirigente pro - tempore della sede provinciale dell'Inps.

3) Che il comitato provinciale dell'Inps di Udine e le sue speciali commissioni hanno durata di 4 anni a decorrere dalla data di insediamento.

4) Di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato ed alla notifica ed esecuzione della presente determinazione.

Udine, 24 maggio 2011

Il dirigente: COLUSSA

11A07850

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Arata Gioielli di Arata Giampiero e C. S.n.c. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 1484 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 53 del 16 febbraio 2011.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 18 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

11A07167

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Vaccari e C. di Guido Vaccari S.a.s. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 1822 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 54 del 16 febbraio 2011.

La ditta ha provveduto a restituire n. 12 punzoni, in dotazione alla medesima.

11A07168

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Pattoni e Scala S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 1972 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 55 del 16 febbraio 2011.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 37 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

11A07169

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa HORI S.r.l.– Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 2782 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n . 56 del 16 febbraio 2011.

La ditta ha provveduto a restituire n. 32 punzoni e a dichiararne lo smarrimento per i restanti 54.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

11A07170

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Gardenia S.r.l. – Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3140 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n . 57 del 16 febbraio 2011.

La ditta ha provveduto a restituire n. 9 punzoni in dotazione alla medesima.

11A07171

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Leonardo S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3286 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 58 del 16 febbraio 2011.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 11 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

11A07172

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Giordano Francesco - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3357 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 59 del 16 febbraio 2011.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

11A07173

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Iceberg Gioielli S.n.c. di Scomparin Gianfranco e Miotto Ivan - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3585 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 60 del 16 febbraio 2011.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 6 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

11A07174

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Luxury Design Studio di Rametti Marco e C. S.a.s. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3634 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 61 del 16 febbraio 2011.

La ditta ha provveduto a restituire n. 1 punzone e a dichiarare lo smarrimento di n. 1 punzone.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

11A07175

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Emotion Gioielli di Mariani Adriano e C. S.n.c. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3843 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 62 del 16 febbraio 2011.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

11A07176

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Foley Gioielli di Folegatti Corrado, Valenza, già assegnataria del marchio n. 3846 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 63 del 16 febbraio 2011.

La ditta ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

11A07177

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Iraldo Ferro S.r.l., Alessandria, già assegnataria del marchio n. 3859 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 64 del 16 febbraio 2011.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 4 punzoni in dotazione alla medesima.

11A07178

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Tmini Khalid, Valenza, già assegnataria del marchio n. 3923 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 65 del 16 febbraio 2011.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

11A07179

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 109 del 30 marzo 2011.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
301 AL	A. Annaratone di Mirco Annaratone e C. S.a.s.	Valenza
619 AL	Cavini Maurizio	Valenza
1745 AL	P.A.C. di Cairo Giuseppe e C. S.n.c.	Valenza
2265 AL	Fava Giancarlo	Valenza
2358 AL	Marega Gioielli di Marega Ermes	Valenza
2459 AL	Michieletto Renzo	Valenza
2941 AL	Raspagni Armando e Figli S.r.l.	Valenza
3424 AL	Trifoglio di Desa Ermanno e C. S.n.c.	Pomaro Monferrato (Torino)
3462 AL	Conte di Rita Conte e C. S.n.c.	Valenza
3726 AL	Bozzi di Bozzi Riccardo e C. S.n.c.	Valenza
3991 AL	Route 69 Jewellery Italy di Fabio Ferro	Valenza
3999 AL	DPG 56 S.n.c. di Pesavento Devis e C.	Valenza

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 109 del 30 marzo 2011.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Smarriti
1536 AL	La Fabbrica dell'Oro S.r.l.	Valenza	2
1596 AL	Locatelli Giacomo	Valenza	1
1733 AL	Guerci Aldo	Valenza	5
1927 AL	Libralesso S.n.c. di Libralesso Barbara e C.	Valenza	1
2303 AL	Torra di Canetti Giulio e C. S.n.c.	Mirabello Monferrato (Torino)	2
2565 AL	Cavallaro e C. S.n.c.	Valenza	2
3360 AL	Gatti Gioielli S.r.l.	Valenza	1
3667 AL	Luciani e Maietti S.r.l.	Valenza	2

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

11A07180

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali al signor Presidente della Repubblica degli Ambasciatori residenti in Italia ed all'estero.

Il 25 maggio 2011 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Tchonai Elimi Hassan, Ambasciatore della Repubblica del Tchad (con residenza a Berlino), S.E. Christopher Prentice, Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, S.E. Grover Alberto Terán Gamboa, Ambasciatore dello Stato Plurinazionale di Bolivia, S.E. Trevor Donald Matheson, Ambasciatore della Nuova Zelanda e S.E. Mohamed Farid Mohamed Monib, Ambasciatore della Repubblica Araba d'Egitto, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

11A07634

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Halothane»

Provvedimento n. 106 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario HALOTHANE.

Confezione: Flacone da 250 ml A.I.C. n. 102350016.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede in via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano - Cod. Fisc. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: modifica del nome e dell'indirizzo del sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito.

Si prende atto, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, della modifica del nome e dell'indirizzo del sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito:

da:

Nicolas Piramal India Limited - Alpine House - Honeypot Lane - London NW9 9RX UK

a:

Piramal Healthcare UK Limited - Whalton Road - Morpeth - Northumberland, NE61 3YA UK

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07630

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Isoflurane-Vet».

Provvedimento n. 107 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ISOFLURANE-VET.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103120010;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103120022.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede in via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano - Cod. Fisc. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: modifica del nome e dell'indirizzo del sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito.

Si prende atto, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, della modifica del nome e dell'indirizzo del sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito:

da:

Nicolas Piramal India Limited - Alpine House - Honeypot Lane - London NW9 9RX UK

a:

Piramal Healthcare UK Limited - Whalton Road - Morpeth - Northumberland, NE61 3YA UK

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07631

PROVINCIA DI TRIESTE

Ricostituzione della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato – C.I.S.O.A.

La Provincia di Trieste comunica che con il decreto n. 5 SL-PA dd. 26 maggio 2011 si è ricostituita la Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato - C.I.S.O.A. poiché la stessa è giunta a naturale scadenza (art. 14, legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modifiche e integrazioni).

11A07689

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-138) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00